SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 134

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 11 giugno 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero della salute

Ministero dello sviluppo economico

Regione Toscana

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 marzo 2011.

Approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto l'art. 1, comma 368, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che istituisce l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, allo scopo di «accrescere la capacità competitiva delle piccole e medie imprese e dei distretti industriali attraverso la diffusione di nuove tecnologie e delle relative attività industriali»;

Visto l'art. 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto l'art. 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'art. 14 del decreto legislativo 30 ottobre 209, n. 150;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 gennaio 2008, con il quale, acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stati stabiliti i criteri e le modalità per lo svolgimento delle attività istituzionali della medesima Agenzia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 30 maggio 2008, con il quale è stato approvato lo statuto dell'Agenzia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008, recante deleghe di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio, prof. On. Renato Brunetta ed in particolare la lettera *m)*, concernente la delega di funzioni relative all'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 gennaio 2008 ove si prevede che, per le attività preordinate all'approvazione dello statuto ed all'avvio dell'Agenzia, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede ai sensi dell'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2010, n.237, regolamento recante riordino dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, a norma dell'art. 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazione, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Vista la bozza di statuto approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione in data 4 marzo 2011 e trasmessa al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione in data 8 marzo 2011, nella quale il suddetto Consiglio di Amministrazione manifesta altresì la finalità, in quanto ente di ricerca, di sviluppare modelli di collaborazione in materia di innovazione industriale anche mediante la partecipazione in Italia in apposite Associazioni riconosciute o Fondazioni costituite da Amministrazioni pubbliche ed all'estero mediante la costituzione o partecipazione di apposite Associazioni o Fondazioni riconosciute dagli ordinamenti giuridici dei Paesi in cui tale organismi debbono essere costituiti;

Ritenuto di dover procedere alla razionalizzazione degli organi e al contenimento delle spese dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione secondo i criteri del citato art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che risultano applicabile al citato riordino;

Ritenuto che le ulteriori finalità che il Consiglio di amministrazione ha voluto attribuire alle attività dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione debbono comunque avvenire nel rispetto del limiti previsti per gli enti di ricerca per quanto attiene la riduzione e la flessibilità negli stanziamenti in bilancio di cui all'art.2 del summenzionato decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Ritenuto di dover approvare lo statuto con le modalità previste dall'art. 1, comma 368, lettera *d)*, n. 4, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Decreta:

Art. 1.

È approvato lo statuto dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione nel testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dello Stato.

Roma, 23 marzo 2011

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2011
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 315
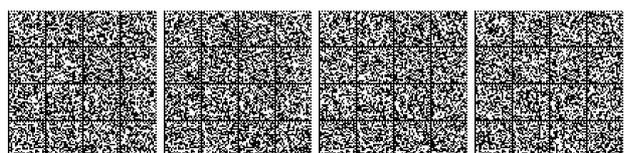
ALLEGATO

STATUTO APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AGENZIA PER LA DIFFUSIONE PER LE TECNOLOGIE PER L'INNOVAZIONE NELLA SEDUTA DEL 4 MARZO 2011.

Art. 1.

Personalità e sede

1.L'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, di seguito denominata Agenzia, è persona giuridica di diritto pubblico ad ordinamento autonomo,con finalità di ricerca e di studio nel campo dell'innovazione, istituita dall'art. 1,comma 368, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e disciplinata dal presente Statuto, dotata di autonomia tecnico-scientifica, regolamentare, organizzativa, gestionale,patrimoniale, finanziaria e contabile.

2. L'Agenzia, che ha sede legale a Milano e di rappresentanza a Roma, può creare altre sedi in Italia e all'estero, in relazione alle proprie funzioni ed attività.

3. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, di seguito denominata «Autorità vigilante», è soggetta al controllo della Corte dei conti e si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi della normativa vigente.

Art. 2.

Finalità

1. L'Agenzia promuove l'innovazione nel tessuto economico del Paese e contribuisce alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e dell'innovazione collaborando e coordinando la sua azione con le istituzioni e gli organismi europei,nazionali e regionali aventi analoghe finalità.

2. L'Agenzia:

a) svolge compiti di supporto e di istruttoria tecnico-scientifica, economica e finanziaria nell'ambito della valutazione dei progetti di innovazione industriale ed in particolare di quelli previsti dall'art. 1, commi 842 e seguenti, della legge27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;

b) promuove e coordina le attività finalizzate alle previsione delle linee di tendenza dello sviluppo tecnologico-scientifico ed economico;

c) svolge compiti di promozione e coordinamento di appositi percorsi formativi, nonché di accompagnamento dei processi di innovazione, fatte salve le specifiche competenze attribuite dalla normativa vigente al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

d) realizza studi, ricerche ed eventi sui modelli di collaborazione pubblico-privato in materia di innovazione industriale,anche mediante la partecipazione in apposite Associazioni riconosciute o Fondazioni costituite da Amministrazioni pubbliche o Fondazioni bancarie a cui la stessa Agenzia può decidere di partecipare;

e) realizza studi, ricerche ed eventi all'estero in materia di innovazione industriale,anche mediante la costituzione o partecipazione di apposite Associazioni o Fondazioni riconosciute dagli ordinamenti giuridici dei Paesi in cui tale organismi debbono essere costituiti.

Art. 3.

Organi

1. Sono organi dell'Agenzia:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori dei conti;

d) il comitato tecnico scientifico.

2. Gli organi dell'Agenzia durano in carica cinque anni ed i relativi incarichi sono rinnovabili una sola volta.

Art. 4.

Presidente

1. Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato.

2. Il presidente è scelto tenendo conto di requisiti di alta competenza e professionalità nella gestione della ricerca e dell'innovazione, acquisiti nella direzione di strutture pubbliche o private di rilevanza nazionale, comunitaria ed internazionale.

3. Al presidente sono attribuite le seguenti funzioni:

a) ha la rappresentanza legale dell'Agenzia;

b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;

c) predispone la relazione di accompagnamento al bilancio preventivo ed al conto consuntivo, esponendo i risultati conseguiti e lo stato di attuazione dei programmi e dei progetti relativi all'attività promozionale dell'Agenzia;

d) vigila sull'esecuzione delle delibere adottate dal consiglio di amministrazione;

e) formula al consiglio di amministrazione la proposta per la designazione dell'incarico di direttore generale;

f) concede il patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo dell'Agenzia sulla base dei criteri adottati dal consiglio di amministrazione.

g) espleta ogni altro compito a lui demandato dalle leggi e dai regolamenti;

4.Nei casi di necessità ed urgenza, ovvero nei casi in cui il consiglio di amministrazione non sia validamente costituito ai sensi dell'art. 5, comma 2, il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione nelle seguenti materie:

a) liti attive e passive;

b) accettazione di lasciti e donazioni;

c) provvedimenti necessari alla realizzazione dei compiti istituzionali nonché alla gestione amministrativa dell'Agenzia.

5. I provvedimenti adottati dal presidente ai sensi del comma 4 vengono sottoposti alla ratifica del primo consiglio di amministrazione utile.

6. Il Presidente può conferire, sentito il consiglio di amministrazione, specifici incarichi per materie e per progetti, nonché apposite deleghe a membri del consiglio di amministrazione. Le modalità di attuazione degli incarichi sono definite nel regolamento di organizzazione ovvero nel relativo atto di incarico. Il presidente può nominare, sentito il consiglio di amministrazione, un vicepresidente tra i membri del consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal presidente, da quattro membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, dei quali due espressione del Governo e due espressione delle Regioni.

2. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la nomina dei due terzi dei suoi componenti.

Il consiglio di amministrazione, presieduto dal Presidente dell'Agenzia ovvero, in sua assenza, dal vice presidente, si intende regolarmente costituito quando alle riunioni è presente la metà più uno dei componenti.

3. Le relative delibere sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per le delibere aventi ad oggetto le modificazioni dello statuto, l'approvazione del regolamento di contabilità e delle successive modificazioni, l'approvazione del regolamento di organizzazione e delle successive modificazioni, l'adozione del bilancio di previsione e delle sue variazioni, che sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità prevale il voto di colui che presiede il consiglio.

4. La partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione può realizzarsi anche a distanza e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni, recante«Codice dell'amministrazione digitale», nonché delle relative norme di attuazione.

5. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio di previsione. Il consiglio si riunisce, altresì, ogni volta in cui il presidente lo convochi ovvero ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione è effettuata con invito da comunicarsi, anche con modalità telematica, almeno dieci giorni prima della seduta fissata ovvero, nei casi di urgenza,almeno tre giorni prima della medesima seduta.

6. I membri del consiglio di amministrazione possono essere dichiarati decaduti dalla carica se risultano assenti senza giustificazione almeno a tre riunioni consecutive. La proposta di decadenza è deliberata dal consiglio ed è comunicata all'Autorità vigilante che provvede alla dichiarazione di decadenza ed alla sostituzione con le modalità di cui al comma 1. Il membro del consiglio di amministrazione, subentrato a seguito della predetta sostituzione, resta in carica fino alla scadenza del mandato del componente sostituito.

7. Con le modalità di cui al comma 6 si fa luogo alla sostituzione anche in caso di revoca, di dimissioni, di morte o per qualsiasi altro motivo che determini una vacanza.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato si procede allo scioglimento del Consiglio di amministrazione e alla revoca del Presidente nei seguenti casi:

a) mancata deliberazione del bilancio preventivo e delle eventuali variazioni entro i1 30 novembre di ogni anno, nonché del conto consuntivo entro il 30 aprile di ogni anno;

b) accertate e gravi irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell'Agenzia;

c) gravi violazioni di legge, nonché impossibilità di funzionamento del consiglio di amministrazione non dipendente dalla mancata nomina dei due terzi dei suoi componenti.

Art. 6.

Competenze del consiglio di amministrazione

1. Al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri inerenti al perseguimento delle finalità dell'Agenzia e in particolare i compiti di programmazione, organizzazione, indirizzo.

2. Tra gli altri, sono di competenza del consiglio di amministrazione i compiti e le funzioni di seguito specificati:

a) la deliberazione di eventuali modificazioni dello statuto;

b) l'adozione del regolamento di organizzazione, la determinazione della dotazione organica dell'Agenzia e delle successive modificazioni;

c) l'adozione del regolamento di contabilità e delle successive modificazioni;

d) l'adozione del bilancio di previsione e delle eventuali variazioni, nonché la conseguente assegnazione al direttore generale delle risorse finanziarie;

e) l'adozione del conto consuntivo;

f) l'adozione del Piano triennale di attività, nonché della relazione annuale di attività;

g) l'approvazione dei programmi dell'Agenzia;

h) l'approvazione del regolamento interno per il funzionamento del consiglio di amministrazione;

i) la designazione del direttore generale e la deliberazione concernente il conferimento del relativo incarico;

j) l'assegnazione degli obiettivi strategici al direttore generale;

k) la verifica, sulla base della relazione del direttore generale, della rispondenza dei risultati agli obiettivi e programmi definiti dal consiglio di amministrazione;

l) la costituzione di società e la partecipazione ad enti o consorzi, nonché a società aventi scopi analoghi o affini all'Agenzia;

m) l'accettazione di lasciti e donazioni, nonché la dazione di beni;

n) l'istituzione del sistema di controllo interno e del sistema di valutazione e di controllo strategico, nonché la nomina del presidente e dei componenti del nucleo di valutazione e del controllo strategico;

o) la determinazione dei criteri in materia di concessione del patrocinio e di utilizzazione del logo dell'Agenzia;

p) l'adozione delle delibere in ordine ad ogni altra competenza non specificatamente attribuita ad altro organo dal presente statuto o dalla legge.

3. Gli atti di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *f)*, sono trasmessi all'Autorità vigilante che li approva.

4. Gli atti di cui al comma 2, lettere *c)* ed *e)*, sono trasmessi all'Autorità vigilante per l'approvazione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 7.

Esecutività delle deliberazioni

1. Gli atti sottoposti all'approvazione dell'Autorità vigilante divengono esecutivi con l'approvazione della medesima Autorità.

2. Fatti salvi i termini diversi stabiliti dalla normativa vigente, gli atti di cui al comma 1 si intendono comunque approvati decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento degli stessi da parte dell'Autorità vigilante.

3. Il termine di cui al comma 2 è sospeso, per non più di una volta, qualora intervenga una richiesta di chiarimenti da parte dell'Autorità vigilante.

Art. 8.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia è nominato con decreto dell'Autorità vigilante ed è composto da:

a) due membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dall'Autorità vigilante;

b) un membro effettivo, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

2. I componenti del collegio dei revisori dei conti sono scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni.

3. Il collegio dei revisori dei conti provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, effettua le verifiche di cassa e predispone una relazione sui bilanci e sui rendiconti dell'Agenzia. La predetta relazione è trasmessa all'Autorità vigilante.

4. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni ed i singoli componenti possono essere riconfermati una sola volta.

5. Qualora uno dei componenti del collegio cessi dall'incarico prima della scadenza, viene sostituito con le modalità di cui al comma 1 e dura in carica fino alla scadenza del mandato del componente sostituito.

Art. 9.

Comitato tecnico scientifico

1. Il comitato tecnico scientifico è composto di otto componenti, oltre al presidente dell'Agenzia che lo presiede. I componenti del comitato tecnico scientifico sono nominati dall'Autorità vigilante; due componenti sono nominati a seguito di designazione della medesima Autorità, due componenti sono designati dal Ministro dello Sviluppo Economico, due componenti sono designati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e due componenti su proposta del Presidente dell'Agenzia.

2. I componenti del Comitato tecnico scientifico sono scelti tra persone dotate di alta competenza e professionalità nel settore della ricerca e dell'innovazione.

3. Il comitato ha funzioni di studio, analisi e consulenza,concorrendo, in particolare, alla definizione del piano triennale e dei programmi e della attività conformi alle finalità dell'Agenzia.

4. I membri del comitato durano in carica cinque anni ed il loro mandato è rinnovabile.

Art. 10.

Emolumenti per i componenti degli organi e dell'Organismo indipendente di valutazione

1. Le indennità di carica del Presidente, dei membri del Consiglio di amministrazione, del comitato tecnico scientifico e del collegio dei revisori dei conti sono determinate con decreto dell'Autorità vigilante, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. I gettoni di presenza spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione ed ai componenti del collegio dei revisori dei conti,sono stabiliti con decreti dell'Autorità vigilante, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. I gettoni di presenza dei membri del comitato tecnico-scientifico ed il compenso spettante al componente dell'Organismo indipendente di valutazione, sono determinati con delibera dal consiglio di amministrazione, approvata dall'Autorità vigilante, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 11.

Programmazione delle attività

1. L'Agenzia opera sulla base di un programma triennale di attività, aggiornato annualmente, che determina obiettivi, priorità e risorse in attuazione delle direttive dell'Autorità vigilante. Il programma comprende, altresì, la programmazione triennale del fabbisogno di personale dell'Agenzia.

2. Il programma triennale e gli aggiornamenti annuali sono trasmessi per l'approvazione all'Autorità vigilante. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione, senza che siano state formulate osservazioni da parte dell'Autorità vigilante, il programma e gli aggiornamenti annuali si intendono approvati.

Art. 12.

Organizzazione

1. L'Agenzia organizza i propri uffici secondo criteri di qualità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

2. L'Agenzia assicura il razionale funzionamento dei propri uffici, determinandone le dotazioni organiche e le attribuzioni con successivo regolamento di organizzazione, adottato dal consiglio di amministrazione ed approvato dall'Autorità vigilante.

3. L'Agenzia è strutturata nelle seguenti aree a competenza omogenea:

a) area di previsione tecnologica;

b) area valutazione progetti;

c) area comunicazione;

d) area affari generali.

4. L'Agenzia istituisce ed organizza il proprio sistema di controllo interno in conformità ai principi fissati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni.

Art. 13.

Direttore generale

1. L'incarico di direttore generale è conferito con deliberazione del consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, ed è scelto tra persone in possesso dei requisiti per l'accesso alla dirigenza pubblica e di comprovata professionalità in relazione ai compiti istituzionali dell'Agenzia.

2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato con contratto di diritto privato, della durata di cinque anni,rinnovabile. Se il Direttore generale proviene dai ruoli dell'Agenzia o di altra pubblica amministrazione, per il periodo di durata dell'incarico è collocato in aspettativa, comando o fuori ruolo,secondo i relativi ordinamenti.

3. Al direttore generale ed ai dirigenti dell'Agenzia competono le funzioni relative alla gestione finanziaria, tecnica,amministrativa e contabile, nonché alla organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo dell'Agenzia.

4. Il direttore generale partecipa con funzioni di segretario e senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione; provvede all'adozione degli atti delegategli dal consiglio di amministrazione; cura l'esecuzione delle relative deliberazioni; esercita le funzioni di datore di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni; gestisce ed è responsabile del coordinamento e del controllo della struttura organizzativa e amministrativa dell'Agenzia, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, in attuazione degli indirizzi e delle direttive generali dell'Autorità vigilante e del consiglio di amministrazione e ne assicura l'unità degli indirizzi tecnici,amministrativi ed operativi. Riferisce al presidente ed al consiglio di amministrazione sull'attività svolta ed in tutti i casi in cui tali organi lo richiedano. Ai fini della predisposizione dell'ordine del giorno del consiglio di amministrazione il direttore generale può formulare proposte al presidente.

5. Il direttore generale predispone e sottopone al presidente lo schema di bilancio preventivo entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

6. Il direttore generale predispone e sottopone al Presidente lo schema del conto consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il conto si riferisce, nonché la bozza di relazione amministrativa di accompagnamento.

7. Il direttore generale, all'inizio di ogni anno finanziario,assegna ai dirigenti obiettivi e risorse finanziarie ed umane necessarie alla gestione contabile ed amministrativa di ciascun ufficio.

Art. 14.

Organismo indipendente di valutazione

1. L'Organismo indipendente di valutazione di cui all'art. 14 del decreto legislativo 30 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, è svolto da un organo monocratico, composto da un esperto nominato dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia.

2. L'attività di valutazione mira a verificare l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive e negli altri atti di indirizzo.

3. L'Organismo indipendente di valutazione riferisce in via riservata al consiglio di amministrazione sulle risultanze delle analisi effettuate. Il predetto Organismo supporta il consiglio di amministrazione anche per la valutazione del conseguimento degli obiettivi assegnati al direttore generale.

Art. 15.

Mezzi di finanziamento

1. L'Agenzia provvede alle spese necessarie per il proprio funzionamento in via principale attraverso contributi dello Stato nonché attraverso le seguenti entrate:

a) convenzioni con il Ministero dello sviluppo economico per la valutazione e il controllo dei progetti di innovazione industriale a valere sull'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;

b) convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati che ne condividano le finalità, nel quadro delle competenze dell'Agenzia come definite dall'art. 2, comma 2, da sottoscriversi nel rispetto della normativa vigente;

c) contribuzioni diverse e sponsorizzazioni.

Art. 16.

Esercizio finanziario, gestione finanziaria e patrimoniale

1. Il direttore generale predispone lo schema di bilancio preventivo e le eventuali variazioni entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui il bilancio si riferisce, sottoponendolo al presidente. I relativi schemi contabili, unitamente alla relazione illustrativa del Presidente, sono sottoposti, almeno quindici giorni prima della loro adozione da parte del consiglio di amministrazione,al collegio dei revisori dei conti, il quale redige apposita relazione.

2. Il Consiglio di amministrazione delibera il bilancio preventivo e le eventuali variazioni entro il 30 novembre di ogni anno. Il predetto bilancio è trasmesso all'Autorità vigilante.

3. Nei casi in cui l'approvazione del bilancio non intervenga prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce,l'Autorità vigilante può autorizzare, per non oltre quattro mesi,l'esercizio provvisorio del bilancio deliberato dall'Agenzia,limitatamente per ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo, ovvero nei
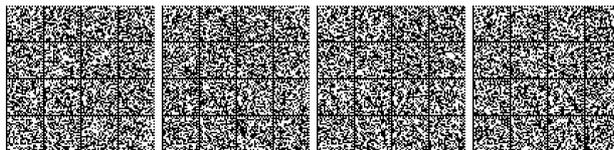
limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi. In tutti i casi in cui manchi il bilancio di previsione formalmente deliberato o non sia intervenuta, entro il 31 dicembre, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, è consentita la gestione provvisoria ed in tal caso si applica la predetta disciplina, commisurando i dodicesimi all'ultimo bilancio di previsione regolarmente approvato.

Art. 17.

Regolamento contabile e conto consuntivo

1. Il regolamento contabile di cui all'art. 2, comma 1,lettera *h)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 gennaio 2008, si fonda sui principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica, è deliberato dal consiglio d'amministrazione ed approvato con decreto dall'Autorità vigilante, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il direttore generale predispone lo schema del conto consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce, corredato della nota integrativa di accompagnamento e lo sottopone al presidente.

3. Unitamente al conto consuntivo è presentata, su proposta del presidente, una relazione in cui sono evidenziati gli interventi attuativi del piano esecutivo annuale e del programma triennale,nonché gli elementi informativi dettagliati sui costi delle attività espletate e dei servizi prestati e sui corrispettivi introiti.

4. Il conto consuntivo, unitamente alla nota integrativa ed alla relazione illustrativa del presidente è sottoposto, almeno quindici giorni prima dell'adozione da parte del consiglio di amministrazione,all'esame del collegio dei revisori dei conti che redige apposita relazione.

5. Il consiglio di amministrazione delibera il conto consuntivo,corredato delle relazioni illustrative del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, entro il 30 aprile di ogni anno.

6. Il conto consuntivo è trasmesso, entro dieci giorni dalla data della deliberazione, all'Autorità vigilante ed al Ministero dell'economia e delle finanze, corredato dei relativi allegati.

11A07684

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 4 aprile 2011.

Dichiarazione di importanza internazionale della zona umida denominata «Saline di Trapani e Paceco».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visti l'art. 1, commi 2 e 5, e l'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 300, «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 1976, n. 448, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 3 luglio 1976, con il quale è stata data piena ed intera esecuzione alla convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971;

Considerato che la predetta convenzione, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2, è entrata in vigore per l'Italia il 14 aprile 1977;

Considerato altresì, che con il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 1987, n. 184, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1987, è stato reso esecutivo in Italia il protocollo di emendamento alla convenzione, adottato a Parigi il 3 dicembre 1982;

Considerato che a norma dell'art. 2, comma 4, della convenzione sopracitata e sulla base dei criteri di identificazione delle zone umide di importanza internazionale proposti nella «Conferenza internazionale sulla conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici» tenutasi a Heilingenhafen (Germania, dal 2 al 6 dicembre 1974), adottati al IV incontro delle parti contraenti come annesso alla raccomandazione 4.2 della COP IV (Montreaux, Svizzera, 1990), e approvati con la risoluzione VI.2 della COP VI (Brisbane, Australia, 1996), sono state a suo tempo designate alcune zone umide di importanza internazionale, inserite quindi nell'apposito elenco di cui all'art. 2, comma 1, della convenzione medesima;

Considerato che a norma dell'art. 2, comma 5, le parti contraenti di tale convenzione hanno il diritto di aggiungere all'elenco predetto altre zone umide situate sul proprio territorio;

Considerato per altro che l'art. 4, comma 1, della convenzione di Ramsar prevede che ciascuna parte contraente favorisca la tutela delle zone umide creando delle riserve naturali nelle zone umide, indipendentemente dal fatto che siano o meno riconosciute di importanza internazionale, e ne assicura una adeguata protezione;

Considerato inoltre che l'art. 4, comma 3, della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (convenzione di Berna), ratificata con legge n. 5 agosto 1981, n. 503, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 dell'11 settembre 1981, prevede per le parti contraenti l'impegno a prestare particolare attenzione alla protezione delle zone che rivestono importanza per le specie migratrici indicate negli allegati II e III alla convenzione medesima e in particolare per ciò che concerne le aree poste lungo le linee di migrazione, in quanto aree di svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta;
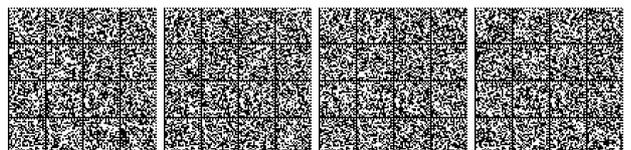
Riconosciuto l'eccezionale valore storico e geo-morfologico rappresentato dalle Saline di Trapani e Paceco, che, con quelle di Marsala, sono le ultime saline rimaste in attività in Sicilia, ascrivibili ai primi insediamenti fenici e comunque documentate fin dall'epoca storica, come testimoniato all'inizio del dodicesimo secolo quando Idrisi nel Libro di Ruggero (1154) scrive: «…Proprio davanti alla porta della città [di Trapani] si trova una salina…»;

Considerato che il paesaggio delle saline trapanesi, con le geometrie degli specchi d'acqua e con i caratteristici mulini a vento, offre indubbie caratteristiche di unicità garantite dalla presenza di un delicato e prezioso equilibrio tra le attività economiche legate all'estrazione del sale, la peculiare ed intrinseca presenza di aspetti demo-etno-antropologici tramandati da generazioni di «salinari» ed il patrimonio naturale stesso, tra azione umana e complessità degli ecosistemi, tra terra e mare, nei quali le saline si pongono come fondamentale paradigma per garantire lo sviluppo sostenibile di molte zone umide mediterranee similari;

Riconosciuto che le Saline di Trapani e Paceco sono un importantissimo luogo di sosta per migliaia di uccelli selvatici durante la migrazione sia autunnale che primaverile con almeno 208 specie segnalate, molte svernanti: Fenicottero (Phoenicopterus ruber roseus), Spatola (Platalea leucorodia), Airone bianco maggiore (Egretta alba), Garzetta (Egretta garzetta), Falco di palude (Circus aeruginosus), limicoli (Tringa sp. pl., Calidris sp.pl., Limosa sp.pl., Numenius sp.pl., Charadrius sp.pl., *ecc)* e più di 5.000 anseriformi; altre nidificanti: Avocetta (Recurvirostra avosetta), Cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus), Fraticelli (Sterna albifrons), Fratino (Charadrius alexandrinus), Calandrella (Calandrella brachydactyla), ecc;. che tra le specie elencate nell'allegato 1 della Direttiva Comunitaria «Uccelli» (79/409/CEE) e segnalate per la riserva si rinvengono, altresì: Tarabuso (Botaurus stellaris), Tarabusino (Ixobrychus minutus), Nitticora (Nycticorax nycticorax), Sgarza ciuffetto (Ardeola rallides), Garzetta, Airone bianco maggiore, Airone rosso (Ardea purpurea), Cicogna nera (Ciconia nigra), Cicogna bianca (Ciconia ciconia), Spatola, Mignattaio (Plegadis falcinellus), Fenicottero, Moretta tabaccata (Aythya nyroca), Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus), Nibbio bruno (Milvus migrans), Capovaccaio (Neophron percnopterus), Biancone (Circaetus gallicus), albanelle (Circus cyaneus e C. pygargus), Poiana coda bianca (Buteo rufinus), Aquila anatraia minore (Aquila pomarina), Grillaio (Falco naumanni), Smeriglio (Falco colombarius), Falco della regina (Falco eleonorae), Lanario (Falco biarmicus), Pellegrino (Falco peregrinus), Voltolino (Porzana porzana), schiribille (Porzana parva e P. pusilla), Gru (Grus grus), Cavaliere d'Italia, Avocetta, Occhione (Burhinus oedicnemus), Pernice di mare (Glareola pratincola), Piviere tortolino (Charadrius morinellus), Pivieressa (Pluvialis squatarola), Combattente (Philomachus pugnax), Croccolone (Gallinago media), Pittima minore (Limosa lapponica), Piro piro boschereccio (Tringa glareola), Gabbiano corallino (Larus melanocephalus), Gabbiano roseo (L. genei), Gabbiano corso (L. audouini), Fraticello, Sterna maggiore (Sterna caspia), Rondine di mare (St. hirundo), Beccapesci (St. sandvicensis), Mignattino piombato (Chlidonian hybridus), Mignattino (Ch. niger), Sterna zampenere (Gelochelidon nilotica), Gufo di palude (Asio flammeus), Succiacapre (Caprimulgus europaeus), Martin pescatore (Alcedo atthis), Ghiandaia marina (Coracias garrulus), Calandra (Melanocorypha calandra), Calandrella (Calandrella brachydactyla), Tottavilla (Lullula arborea), Calandro (Anthus campestris), Forapaglie castagnolo (Acrocephalus melanopogon), Magnanina (Sylvia undata), Pettazzurro (Luscinia svecica) e Balia dal collare (Ficedula albicollis); che tra le specie elencate negli allegati II e IV della Direttiva Comunitaria «Habitat» (92/43/CEE) sono segnalate: tra i mammiferi: Vespertilio di Capaccini (Myotis capaccinii), Pipistrello albolimbato (Pipistreellus kuhli) e Pipistrello nano (P. pipistrellus); tra i rettili: Ramarro (Lacerta viridis), Lucertola campestre (Podarcis sicula), Lucertola sicula (P. wagleriana), Gongilo (Chalcides ocellatus) e Biacco (Hierophis viridiflavus); tra gli anfibi: Discoglosso dipinto (Discoglossus pictus), Raganella italiana (Hyla meridionalis) e Rospo smeraldino (Bufo viridis); tra i pesci: Nono (Aphanius fasciatus);

Considerato che, oltre alle specie di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, sono state rilevate presenti anche altre di cui agli allegati 2 e 3 della Convenzione di Berna, e cioè: tra i crostacei, Granceola (Maja squinado); tra gli echinodermi, Ophidiaster ophidianus e Paracentrotus lividus; tra i molluschi, Pinna nobile (Pinna nobilis); tra i pesci, Pesce ago di Rio (Syngnathus abaster); tra gli anfibi, Rospo comune (Bufo bufo); tra i rettili, Geco verrucoso (Hemidactylus turcicus), Geco (Tarentula mauritanica) e Biscia dal collare (Natrix natrix sicula); tra gli uccelli, Tuffetto (Tachybaptus ruficollis), Svasso maggiore (Podiceps cristatus), Svasso piccolo (P. nigricollis), Cormorano (Phalacrocorax carbo), Airone cenerino (Ardea cinerea), Cigno reale (Cygnus olor), Oca lombardella (Anser albifrons), Oca selvatica (A. anser), Volpoca (Tadorna tadorna), Fischione (Anas penelope), Canapiglia (A. strepera), Alzavola (A. crecca), Germano reale (A. platyrhynchos), Codone (A. acuta), Marzaiola (A. querquedula), Mestolone (A. clypeata), Fistione turco (Netta rufina), Moriglione (Aythya ferina), Moretta (Aythya fuligula), Smergo minore (Mergus serrator), Poiana (Buteo buteo), Gheppio (Falco tinnunculus), Falco cuculo (F. verpertinus), Lodolaio (Falco subbuteo), Quaglia (Coturnix coturnix), Porciglione (Rallus aquaticus), Gallinella d'acqua (Gallinula chloropus), Folaga (Fulica atra), Beccaccia di mare (Haematopus ostralegus), Fratino (Charadrius alexandrinus), Corriere piccolo (Ch. du-

bius curonicus), Corriere grosso (Ch. hiaticula), Piviere dorato (Pluvialis apricaria), Pavoncella (Vanellus vanellus), piovanelli (Calidris canutus, C. alba, C. ferruginea, C. alpina), gambecchi (Calidris minuta e C. temminckii), Frullino (Lymnocryptes minimus), Beccaccino (Gallinago gallinago), Beccaccia (Scolopax rusticola), Pittima reale (Limosa limosa), chiurli (Numenius arquata e N. phaeopus), Totano moro (Tringa erythropus),Pettegola (T. totanus), Albastrello (T. stagnatilis), Pantana (T. nebularia), Piro piro culbianco (T. ochropus), Piro piro piccolo (Actitis hypoleucos), Voltapietre (Arenaria interpres), Gabbianello (Larus minutus), Gabbiano comune (L. ridibundus), Gavina (L. canus), Gabbiano reale mediterraneo (L. cachinnans), Mignattino alibianche (Chlidonias leucopterus), Tortora (Streptopelia turtur), Tortora dal collare orientale (S. decaocto), Cuculo dal ciuffo (Clamator glandarius), Cuculo (Cuculus canorus), Barbagianni (Tyto alba), Assiolo (Otus scops), Civetta (Athene noctua), Allocco (Strix aluco), Gufo comune (Asio otus), rondoni (Apus apus, A. pallidus e A. melba), Gruccione (Merops apiaster), Upupa (Upupa epops), Torcicollo (Jynix torquilla), Cappellaccia (Galerida cristata), Allodola (Alauda arvensis), Topino (Riparia riparia), rondini (Hirundo rustica e H. daurica), Balestruccio (Delichon urbica), Calandro maggiore (Anthus novaseelandiae), Prispolone (A. trivialis), Pispola (A. pratensis), Pispola gola rossa (A. cervinus), Spioncello (A. spinoletta), cutrettole (Motacilla flava s.l.), ballerine (M. cinerea e M. alba), Passera scopaiola (Prunella modularis), Pettirosso (Erithacus rubecula), Usignolo (Luscinia megarhynchos), codirossi (Phoenicurus phoenicurus e P. ochruros), Stiaccino (Saxicola rubetra), Saltimpalo (S. torquata), Culbianco (Oenanthe oenanthe), Monachella (Oenanthe hispanica), Codirossone (Monticola saxatilis), Passero solitario (M. solitarius), Merlo dal collare (Turdus torquatus), Merlo (T. merula), Tordo bottaccio (T. philomelos), Usignolo di fiume (Cettia cetti), Beccamoschino (Cisticola juncidis), acrocefalini (Acrocephalus schoienobaenus, A. scirpaceus e A. arundinaceus); Canapino maggiore (Hippolais icterina), silvidi (Sylvia conspicillata, S. cantillans, S. melanocephala, S. communis, S. borin e S. atricapilla), luì (Philloscopus sibilatrix, P. trochilus e P. collybita), Fiorrancino (Regulus ignicapillus), Pigliamosche (Muscicapa striata), Balia nera (Ficedula hypoleuca), Cinciallegra (Parus major), Pendolino (Remiz pendulinus), Rigogolo (Oriolus oriolus), Averla capirossa (Larus senator), Corvo imperiale (Corvus corax), passeri (Passer hispaniolensis e P. montanus), Fringuello (Fringilla coelebs), Verzellino (Serinus serinus), Verdone (Carduelis chloris), Cardellino (C. carduelis), Fanello (C. cannabina), Frosone (Coccothraustes coccothraustes), Zigolo nero (Emberiza cirlus), Migliarino di palude (E. schoeniclus) e Strillozzo (Miliaria calandra);

Considerato che la restante componente faunistica è rappresentata da specie di elevato valore scientifico e naturalistico, sia per la loro localizzazione che per la rarità oggettiva, ed in particolare, fra le entità risultanti emdemiche della Sicilia: Insecta-Coleoptera con Cephalota circumdata imperialis, Cephalota litorea gondoti, Percus corrugatus, Polyphylla ragusae, Tasgius nfalcifer aliquoi, T. globulifer evitendus, Sepidium siculum, Stenosis sardoa duchoni; Insecta-Orthoptera con Pterolepis elymica e Ctenodectinus siculus; fra quelle endemiche delle saline trapanesi: Insecta-Orthoptera con Platycleis drepanensis; Insecta-Lepidoptera con Orgya (Teia) dubia arcerii;

Riconosciuto, altresì, il particolare valore naturalistico dei suddetti biotopi, costituiti da ambienti altamente significativi sotto gli aspetti floristico-vegetazionali rappresentati soprattutto da Salsoletum sodae (con Salsola soda, Suaeda maritima, Suaeda fruticosa, Atriplex halimus, Salsola kali, Inula chritmoides, *ecc)*, Arthrocnemetum (con Arthrosnemum glaucum, A. fruticosum, Frankenia pulverulenta, Halocnemum strobilaceum, *ecc)*, Agropyro-Inuletum chritmoidis (con Inula chritmoides, Agropyron elongatum, Limonium serotinum, Parapholis incurva, Hordeum maritimum, *ecc)*, Limoniastro-Limonietum siculi (con Limoniastrum monopetalum, Limonium densiflorum, Arthrosnemum glaucum, Limonium virgatum, Inula chritmoides, *ecc)*, e con presenza di ambienti rientranti tra quelli ricompresi anche tra i prioritari a livello europeo nella Direttiva “Habitat” 92/43/CEE, con: Lagune costiere (cod. 1150); Steppe salate mediterranee (Limonietalia) (cod. 1510); Vegetazione annua delle linee di deposito marine (cod. 1210); Fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi) (cod. 1420);

Riconosciuto inoltre che le Saline di Trapani e Paceco ospitano importanti entità botaniche, con presenza di fanerogame marine quali Ruppia drepanensis (che ha qui il suo unico locus classicus di descrizione) e Posidonia oceanica, nonché diverse specie vegetali ritenute ormai rare ed incluse tra le più vulnerabili e a rischio di estinzione (Conti F., Manzi A. & Pedrotti F., 1992, Libro Rosso delle Piante d’Italia), fra cui: Halocnemum strobilaceum, Halopeplis amplexicaulis, Limonium ferulaceum, Limonium avei, Limoniastrum monopetalum,Cressa cretica, Cynomorium coccineum, Triglochin bulbosum barrelieri ed Aeluropus logopoides, nonché Calendula maritima (che ha qui il suo unico locus classicus di descrizione), Limonium densiflorum (che ha qui il suo unico locus classicus di descrizione) ed Euphorbia pithyusa cupanii risultanti entità endemiche delle saline medesime;
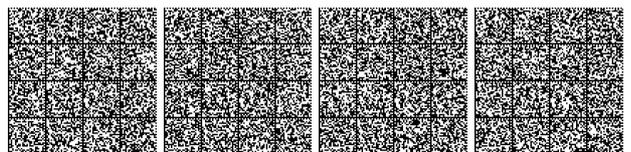
Considerato infine che la zona in questione, per tutti i motivi sopra esposti, assume valore particolare per il mantenimento della diversità ecologica e genetica della regione mediterranea grazie alla ricchezza e alla originalità della sua flora e della sua fauna, e costituisce un esempio particolarmente rappresentativo di zona umida caratteristica della propria regione biogeografica;

Atteso quindi che la zona in questione soddisfa i criteri di identificazione delle zone di importanza internazionale, così come adottati in occasione delle Conferenze delle parti contraenti;

Visti l'art. 4, lettera *h)*, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, e gli articoli 4 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge regionale della Regione Siciliana del 6 maggio 1981, n. 98, recante norme per l'istituzione nella Regione Siciliana di parchi e riserve naturali, come modificata e integrata dalla legge regionale del 9 agosto 1988, n. 14;

Considerato che la Regione Siciliana, con proprio decreto dell'11 maggio 1995 (G. U. Reg. Sic. del 20 gennaio 1996) ha istituito la riserva naturale «Saline di Trapani e Paceco», già inserita nel «Piano regionale dei parchi e delle riserve naturali» elaborato dal Consiglio regionale e pubblicato in G. U. Reg. Sic. n. 54 (p.I) del 5 dicembre 1987 ed approvato con decreto dell'assessore del territorio e dell'ambiente del 10 giugno 1991, n. 970;

Considerato altresì che il territorio delle Saline di Trapani e Paceco risulta di notevole interesse pubblico per effetto rispettivamente dei decreti n. 34 del 7 ottobre 1978 «Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio del comune di Trapani» (*G.U.* Reg. Sic. n. 3, p.I, del 20 gennaio 1979), e n. 517 del 21 marzo 1979 «Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio comunale di Paceco» (*G.U.* Reg. Sic. n. 25, p. I, del 9 giugno 1979) dell'assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;

Esaminata la raccomandazione C.4.2 adottata dalla COP IV a Montreaux nel 1990;

Richiamata la propria nota SCN/ST/2000/10678 del 27 giugno 2000 «Zone umide denominate Saline di Trapani, Lago di Pergusa, Lago Soprano, Foce del Simeto, Bacino ex Lago di Lentini e Spinasanta-Piana del Signore - proposta di riconoscimento di importanza internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar»;

Esaminata la nota della Regione Siciliana - Assessorato territorio e ambiente - prot. 59128 del 28 novembre 2000 «Designazione aree umide di importanza internazionale - Convenzione di Ramsar»;

Visto il protocollo d'intesa firmato in data 21 ottobre 2003 dai sindaci di Trapani e di Paceco e dal direttore della riserva naturale Orientata «Saline di Trapani e Paceco» finalizzato all'avvio della procedura di designazione della Saline di Trapani e Paceco come zona umida di importanza internazionale, trasmesso dall'ente gestore della Riserva con la nota prot. n. 322/2003 del 24 ottobre 2003;

Vista la propria nota prot. DPN/4D/2003/4773 del 13 novembre 2003 con la quale è stata avviata la procedura per la designazione della Saline di Trapani e Paceco quale zona umida di importanza internazionale;

Vista la richiesta di parere inviata alla Regione Siciliana con la nota prot. DPN-2008-12311 del 19 maggio 2008;

Vista la nota della Regione Siciliana - Assessorato territorio e ambiente - prot. 13502 del 3 marzo 2011 con la quale si esprime parere favorevole in merito all'inclusione nella Convenzione di Ramsar della zona umida in questione;

Ritenuto di dover procedere alla dichiarazione della zona umida di importanza internazionale denominata «Saline di Trapani e Paceco» ai sensi della citata convenzione internazionale di Ramsar.

Decreta:

Art. 1.

La zona umida denominata «Saline di Trapani e Paceco», ubicata nei comuni di Trapani e Paceco, in provincia di Trapani, è dichiarata di importanza internazionale ai sensi e per gli effetti della «Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici», firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Regione Siciliana, la provincia regionale di Trapani ed i comuni di Trapani e Paceco assicureranno, per quanto di propria competenza, il rispetto degli obiettivi di tutela previsti dalla convenzione di Ramsar nell'ambito del territorio individuato al precedente art. 1.

Art. 3.

La sorveglianza sul territorio individuato all'art. 1 è affidata al Comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente e al Corpo Forestale della Regione Siciliana, nonché alle altre Forze di Polizia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2011

Il Ministro: PRESTIGIACOMO

ALLEGATO

ZONA RAMSAR

SALINE DI TRAPANI E PACECO

scala 1 : 25.000

11A07328
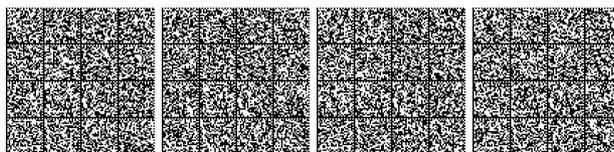
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 21 febbraio 2011.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il Tribunale di Crema - settore civile.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica;

Considerato che, fino all'emanazione dei decreti previsti dall'art. 4, comma 1, decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, continuano ad applicarsi le forme previste dalle vigenti disposizioni ed in particolare quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, concernente «Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari nel Tribunale di Crema, come da comunicazione del Responsabile per i Sistemi informativi Automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 51 del decreto-legge n. 112 del 2008 per il Tribunale di Crema, limitatamente al settore civile; sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Crema;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 51, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, presso il Tribunale di Crema.

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2011

Il Ministro: ALFANO

11A07164

DECRETO 10 maggio 2011.

Riconoscimento, al sig. Fufi Endrit, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Fufi Endrit, nato il 3 aprile 1979 a Tirana (Albania) cittadino albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/98, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente Sig. Fufi Endrit è in possesso del titolo accademico Laurea in giurisprudenza, conseguito presso l'Università di Pavia in data 24 marzo 2004;

Considerato che è iscritto presso la "Dhoma Kombetare e Avokateve te shqiperise keshili drejtues" dall'8 maggio 2010;

Considerato che l'interessato ha inoltre prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia del 10 novembre 2010;
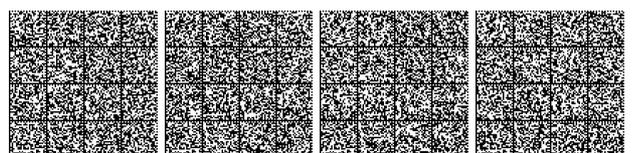
Preso atto che l'istante ha documentato la frequenza al corso della Camera penale di Voghera e l'ammissione al Patrocinio avanti i Tribunali del distretto della Corte d'Appello di Milano;

Considerato che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa comprendente anche una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto quindi che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Preso atto delle determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 febbraio 2011, con il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale forense, si è ritenuto che è irrilevante ai fini di una riduzione della prova da applicare la documentazione relativa all'attestato di frequenza al corso della Camera penale di Voghera non rileva ai fini della riduzione della prova da applicare;

Ritenuto inoltre che ai fini di una riduzione della prova da applicare è irrilevante il certificato attestante la esperienza professionale maturata in Italia come iscritto al Patrocinio, in quanto non si può attribuire ulteriore rilevanza a certificati di attività presso studi legali prodotti dagli interessati ai fini di un ulteriore diminuzione della misura compensativa, in quanto trattasi di attività non svolta in modo autonomo;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di "avvocato" e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Considerato che il sig. Fufi Endrit è in possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato dalla Questura di Pavia del 24 gennaio 2009 con scadenza del 23 gennaio 2014 per lavoro subordinato;

Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/07;

Decreta:

Al Sig. Fufi Endrit, nato il 3 aprile 1979 a Tirana (Albania) cittadino albanese, è riconosciuto il titolo professionale di "Avokat" quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "Avvocati" e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori;

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 10 maggio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A06708

DECRETO 10 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ciotu Grosu Firuta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di chimico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della Sig.ra Ciotu Grosu Firuta nata a Valea Ursului (Romania) il 18 agosto 1967, cittadina rumena, diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale rumeno di "Inginer chimie", ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "Chimico";

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001 n. 328, contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 2005 n. 260, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di biologo;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di "Inginer in profilul chimie, specializarea Inginerie chimica" conseguito presso l'"Universitatea Tehnica Gh. Asachi" nella sessione giugno 1995;

Preso atto che in Romania la professione di chimico è regolamentata nel senso che il professionista per esercitare nel settore sanitario deve ottenere l'autorizzazione del Ministero della Salute previa iscrizione all'"Ordine dei chimici, biologi, biochimici" e che con la sola laurea è possibile, invece, esercitare la libera professione in tutti gli altri settori, mentre in Italia la professione di chimico iscritto nella sez. A contempla anche il settore sanitario;

Preso atto altresì che la sig.ra Ciotu non ha dimostrato il possesso dell'autorizzazione e che quindi la domanda non può essere accolta per la sezione A;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 febbraio 2011;

Preso atto del parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che la richiedente ha una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di "Chimico" - sez. B -, come risulta dai certificati prodotti, per cui non è necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla Sig.ra, Ciotu Grosu Firuta nata a Valea Ursului (Romania) il 18 agosto 1967, cittadina rumena, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei "Chimici" - sez. B - e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 10 maggio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A06709

DECRETO 10 maggio 2011.

Riconoscimento, al sig. Mustacchi Nicolò, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Mustacchi Nicolò, nato il 14 luglio 1981 a Trieste, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato";

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente Mustacchi Nicolò è in possesso del titolo accademico ottenuto in Italia, laurea in giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di Trieste in data 27 settembre 2005;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che l'interessato ha inoltre prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trieste del 9 novembre 2007;

Considerato, altresì, che l'interessato ha prodotto l'attestazione della Corte d'Appello di Trieste di avere superato le prove scritte per l'esame di abilitazione alla professione forense come attestato in data nella sessione 2007;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 15.9.02.2009, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 29 maggio 2009, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'Ilustre colegio de Abogados de Burgos" dal 22 ottobre 2010;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che nella fattispecie il richiedente risulta avere superato la prova scritta dell'esame di abilitazione per la professione di avvocato in Italia;

Ritenuto che, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato, non può non tenersi conto che lo stesso, oltre che possedere una formazione accademica ed istituzionale, ha dato prova di avere compiuto la prescritta pratica in Italia nonché di avere superato, con esito positivo, le prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione forense;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di abilitazione alla professione forense può consentire di limitare la misura della prova attitudinale alla sola prova orale, quale presupposto essenziale per la verifica della capacità professionale dell'interessato;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 febbraio 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al Sig. Mustacchi Nicolò, nato il 14 luglio 1981 a Trieste, cittadino italiano, cittadino italiano è riconosciuto il titolo professionale di "abogado" di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "avvocati".

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Unica prova orale su due materie: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 10 maggio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A06710

DECRETO 10 maggio 2011.

Riconoscimento, al sig. Orlando Massimo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Orlando Massimo, nato il 27.10.1977 a Roma, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico Laurea in Giurisprudenza ottenuto presso l'Università degli Studi del Molise in data 28.10.2003;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che l'interessato ha inoltro prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione dell'Ordine degli Avvocati di Roma;

Preso atto che il richiedente ha documentato l'iscrizione come avvocato stabilito nella sezione speciale dell'Ordine degli Avvocati di Roma;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 17.12.2009, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 6.8.2008, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre colegio de Abogados» di Madrid dal 17.03.2010;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata

solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Considerato che nella conferenza di servizi del 9.2.2011, si è ritenuto che l'esperienza professionale maturata in Italia come avvocato stabilito non rileva ai fini di una riduzione della prova da applicare;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Decreta:

Al sig. Orlando Massimo, nato il 27.10.1977 a Roma, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 10 maggio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A06711

DECRETO 10 maggio 2011.

Riconoscimento, al sig. Schilder Nicolas Andrè Laurent, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di tecnologo alimentare.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del Sig. Schilder Nicolas Andrè Laurent, nato a Parigi il 10 gennaio 1976, cittadino francese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di "Ingénieur de l'ecole supérieure de microbiologie et sécurité alimentaire", conseguito in Francia, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di "Tecnologo alimentare" in Italia;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi "ordinamenti";

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico "titre de Ingénieur diplome de l'ecole supérieure de microbiologie et sécurité alimentaire" conseguito presso l'"Université de Brest" nel 1999/2000;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 1° aprile 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria, nella conferenza sopra citata;

Considerato che il richiedente ha una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Tecnologo alimentare, per cui non è necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Al Sig. Schilder Nicolas Andrè Laurent, nato a Parigi il 10 gennaio 1976, cittadino francese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei Tecnologi alimentari e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 10 maggio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A06712

DECRETO 10 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Valovà Martina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della Sig.ra Valovà Martina, nata a Zlin (Repubblica Ceca) il 2 agosto 1980, cittadina ceca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «socialni prace», conseguito negli Repubblica Ceca ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di assistente sociale in Italia;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 264, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di assistente sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi "ordinamenti"»;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Diplom Pedagogika socialni prace», conseguito presso l'«Univerzita Palackeho V Olomouci» in data 7 giugno 2004;

Vista la documentazione relativa ad esperienza professionale;

Viste le conformi determinazione della Conferenza di servizi nella seduta del 9 febbraio 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;

Ritenuto che la richiedente non ha una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di assistente sociale sez. A in quanto le difformità sono tali che non possono essere superate nemmeno con l'applicazione di misure compensative;

Ritenuto che la domanda possa essere accolta per la sezione B ma essendo la formazione accademica e professionale non completa si ritiene necessario l'applicazione di una misura compensativa;

Decreta:

Alla sig.ra Valovà Martina, nata a Zlin (Repubblica Ceca) il 2 agosto 1980, cittadina ceca, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali sez. B e l'esercizio della professione in Italia.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale, oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 6 mesi.

La prova attitudinale ove oggetto di scelta della richiedente verterà sulle seguenti materie (scritte e orali): 1) metodologie e tecniche del servizio sociale 2) legislazione sociale.

Le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del seguente decreto.

Roma, 10 maggio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

Prova attitudinale: La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana. La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli Assistenti sociali sez B.

Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali. La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento. Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

11A06713
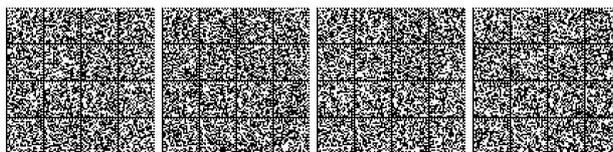
DECRETO 10 maggio 2011.

Riconoscimento, al sig. Schilder Nicolas André Laurent, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di agrotecnico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Schilder Nicolas Andrè Laurent, nato a Parigi il 10 gennaio 1976, cittadino francese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingénieur de l'ecole supérieure de microbiologie et sécurité alimentaire», conseguito in Francia, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di agrotecnico in Italia;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi "ordinamenti"»;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «titre de Ingénieur diplome de l'ecole supérieure de microbiologie et sécurité alimentaire» conseguito presso l'«Université de Brest» nel 1999/2000;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 1° aprile 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria, nella conferenza sopra citata;

Considerato che il richiedente ha una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Agrotecnico, per cui non è necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Al sig. Schilder Nicolas Andrè Laurent, nato a Parigi il 10 gennaio 1976, cittadino francese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli Agrotecnici e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 10 maggio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A06714

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Copper 30% DF.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei sottosegretari di Stato».

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 2 aprile 2009 presentata dall'Impresa Chemia S.p.A. con sede legale in S. Agostino (Ferrara), s.s. 255 km. 46, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Copper 30% DF contenente la sostanza attiva rame ossicloruro;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'istituto superiore di sanità, con la quale il Ministero affida all'istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del 15 settembre 2009 di inclusione della sostanza attiva rame ossicloruro, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 30 novembre 2016, in attuazione della direttiva 2009/37/CE della commissione del 23 aprile 2009;

Considerato che per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva rame ossicloruro occorre adempiere alle prescrizioni previste per la fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del decreto ministeriale 15 settembre 2009 art. 2 comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III da presentarsi entro il 31 maggio 2012 pena la revoca, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto di recepimento;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'istituto superiore di sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'ufficio in data 14 ottobre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 23 dicembre 2010 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa Chemia S.p.A. con sede legale in S. Agostino (Ferrara), s.s. 255 km 46, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Copper 30% DF con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 30 novembre 2016, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva rame ossicloruro nell'allegato I.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di allegato III entro il 31 maggio 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2009/37/CE del 23 aprile 2009 per la sostanza attiva componente.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 50-100-150-200-250-500 e Kg 1-5-10-20.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa Chemia S.p.A. in S. Agostino (Ferrara).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14677.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Etichetta / Foglio illustrativo

COPPER 30% DF

Granuli idrosolubili a base di rame
FUNGICIDA POLIVALENTE

PARTITA N.

COMPOSIZIONE:
100 g di prodotto contengono:
- Rame metallo g 30
(sotto forma di ossicloruro)
- Coformulanti ed inerti q.b. a g 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione; Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini: Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

44040 – S. Agostino (FE) – S.S. 255, km 46
Tel. 0532 84.84.77

Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

Officina di produzione:
Chemia S.p.A. – S. Agostino (FE)

Contenuto netto: g 50-100-150-200-250-500
kg 1-5-10-20

Prescrizioni supplementari:
Non rientrare nell'ambito dell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di color verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica; coliche addominali, ittero emolitico, insufficinema epatica e renale, convulsioni: collasso. Febbre da inalazioni del metallo. Irritante cutaneo e oculare.
Terapia: gartrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penecillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica
Avvertenza: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
COPPER 30% DF è un prodotto in granuli idrosolubili a base di rame sotto forma di ossicloruro tetraramico. Trova impiego nelle seguenti colture:

Vite: peronospora 1,30 – 2,00 Kg/ha; intervenire dalla formazione degli acini alla vendemmia
Mandorlo: Corineo, Marciume bruno, trattamenti autunno-invernali 8,15 – 16,30 kg/ha.
Nocciolo: mal dello stacco, cancro da Nectria: trattamenti autunno-invernali 8,15 – 16,30 kg/ha.
Olivo: occhio di pavone e lebbra 2,00 – 3,00 Kg/ ha; intervenire alla fine di settembre – inizio di ottobre, dopo la raccolta ed eventualmente dopo la potatura
Lattuga, Indivia, Scarola: Peronospora, Bremia e Batteriosi 1,60 Kg/ha; iniziare le applicazioni al verificarsi delle condizioni per lo sviluppo della malattia

Tutte le dosi sopra indicate si riferiscono a trattamenti effettuati con pompe a volume normale, con altri tipi di pompe si dovranno modificare proporzionalmente le dosi in relazione alla quantità d'acqua utilizzata.

COMPATIBILITA'
Il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari di sintesi.

AVVERTENZA
In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
COPPER 30% DF impiegato secondo le istruzioni non è fitotossico..

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 13 GEN. 2011

COPPER 30% DF

Granuli idrosolubili a base di rame
FUNGICIDA POLIVALENTE

PARTITA N.

COMPOSIZIONE:
100 g di prodotto contengono:
- Rame metallo g 30
(sotto forma di ossicloruro)
- Coformulanti ed inerti q.b. a g 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione; Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza
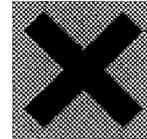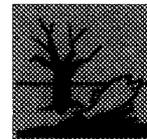
PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

44040 – S. Agostino (FE) – S.S. 255, km 46
Tel. 0532 84.84.77

Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

Officina di produzione:
Chemia S.p.A. – S. Agostino (FE)

Contenuto netto: g 50-100

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ....

11A07329
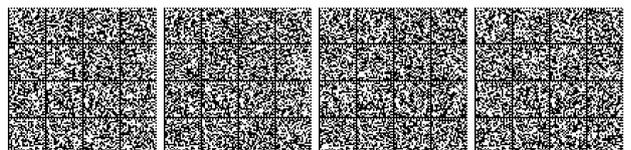
DECRETO 12 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Iovu Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Iovu Elena, nata a Tg-Neamt (Romania) il 28 novembre 1965, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno - Ministero della Sanità della Romania - in data 29 dicembre 2010 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 2010 dalla sig.ra Iovu Elena, nata a Tg-Neamt (Romania) il 28 novembre 1965, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Iovu Elena è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A07109

DECRETO 12 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Timis Margareta Ana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Timis Margareta Ana, nata a Viseu De Sus (Romania) il 15 settembre 1970, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Grigore Moisil» di Viseu De Sus nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che la sig.ra Timis Margareta Ana ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Stetco;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno - Ministero della Sanità della Romania - in data 27 ottobre 2010 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Grigore Moisil» di Viseu De Sus nell'anno 2010 dalla sig.ra Stetco Margareta Ana, coniugata Timis Margareta Ana nata a Viseu De Sus (Romania) il 15 settembre 1970, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Timis Margareta Ana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A07110

DECRETO 12 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Toader Vasilica Raluca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Toader Vasilica Raluca, nata a Targu Neamt (Romania) il 4 luglio 1985, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che la sig.ra Toader Vasilica Raluca ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Negura;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno - Ministero della Sanità della Romania - in data 22 novembre 2010 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2010 dalla sig.ra Negura Vasilica Raluca, coniugata Toader Vasilica Raluca nata a Targu Neamt (Romania) il 4 luglio 1985, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Toader Vasilica Raluca è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'in-

teressata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A07111

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 maggio 2011.

Nomina di un componente presso il comitato provinciale INPS di Varese.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VARESE

Visto l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il decreto della Direzione provinciale del lavoro di Varese n. 2/2010 del 10 febbraio 2010 con il quale il Comitato provinciale I.N.P.S. di Varese di cui all'art. 44 della legge n. 88 del 9 marzo 1989 è stato ricostruito per il quadriennio 2009-2013;

Considerato che a decorrere dal 5 maggio 2011 il dott. Luciano Mirra ha assunto la titolarità della Direzione provinciale del lavoro di Varese;

Decreta:

La nomina del dott. Luciano Mirra, direttore della Direzione provinciale del lavoro di Varese, quale componente di diritto, in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. di Varese.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Varese, 9 maggio 2011

Il direttore provinciale: MIRRA

11A07112

DECRETO 9 maggio 2011.

Nomina di un componente della Commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione ai lavoratori agricoli temporaneamente sospesi dal lavoro nella provincia di Varese.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VARESE

Visto l'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Visto il decreto n. 14 del 22 ottobre 1996 relativo all'aggiornamento della Commissione provinciale per la corresponsione del trattamento sostitutivo della retribuzione ai lavoratori agricoli temporaneamente sospesi dal lavoro;

Considerato che a decorrere dal 5 maggio 2011 il dott. Luciano Mirra ha assunto la titolarità della Direzione provinciale del lavoro di Varese;

Decreta:

La nomina del dott. Luciano Mirra quale membro effettivo della Commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione ai lavoratori agricoli temporaneamente sospesi dal lavoro nella Provincia di Varese, con funzioni di Presidente.

Membro supplente è confermato il sig. Stefano Bombardieri.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Varese, 9 maggio 2011

Il direttore provinciale: MIRRA

11A07113

DECRETO 9 maggio 2011.

Nomina del presidente della Commissione provinciale di conciliazione delle controversie di lavoro della provincia di Varese.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VARESE

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile, che prevede l'istituzione presso ogni provincia della Commissione provinciale di conciliazione delle controversie di lavoro;

Visto il decreto direttoriale n. 40 del 15 gennaio 1974, con il quale è stata istituita la Commissione provinciale di conciliazione delle controversie di lavoro della provincia di Varese;

Visto il decreto direttoriale n. 5/2004 del 22 dicembre 2004, con il quale,considerata la mutata situazione delle organizzazioni sindacali operanti in provincia di Varese, è stata aggiornata la composizione della Commissione provinciale di conciliazione della provincia di Varese;
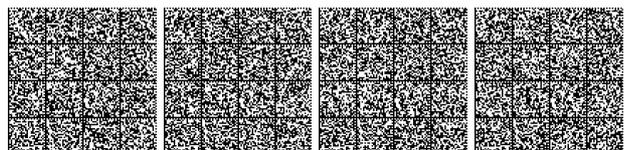
Visto il decreto direttoriale n. 1/2011 del 18 gennaio 2011 con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale di conciliazione;

Considerato che a decorrere dal 5 maggio 2011 il dott. Luciano Mirra ha assunto la titolarità della Direzione provinciale del lavoro di Varese:

Decreta:

La nomina del dott. Luciano Mirra quale Presidente della Commissione provinciale di conciliazione delle controversie di lavoro della provincia di Varese.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Varese, 9 maggio 2011

Il direttore provinciale: MIRRA

11A07114

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 18 maggio 2011.

Revoca del commissario liquidatore della società «Multiservice Piccola società cooperativa a r. l.», in Aprilia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545 septiesdecies del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2007 del Ministero dello sviluppo economico, con il quale la società "Multiservice - Piccola società cooperativa a r.l." con sede in Aprilia (Latina), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies del codice civile e il dott. Mattia Valente ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che il dott. Mattia Valente non ha ottemperato a quanto richiesto con il sollecito prot. 128048 del 16 novembre 2009 e la diffida prot. 49859 del 18 marzo 2011;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Al dott. Mattia Valente è revocato l'incarico di commissario liquidatore della società "Multiservice - Piccola società cooperativa a r.l.", con sede in Aprilia (Latina), codice fiscale 02108030590, già sciolta ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies del codice civile con precedente decreto ministeriale 17 gennaio 2007.

Art. 2.

L'Avv. Stefano Petrillo, nato a Roma il 1° giugno 1971, con studio in piazzale Clodio n. 18 - 00195 Roma, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa in argomento, in sostituzione del dott. Mattia Valente, revocato.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 maggio 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A07488

DECRETO 18 maggio 2011.

Revoca del commissario liquidatore della società «Facchinaggio e Servizi S. Michele - Soc. Coop. a r.l.», in Latina.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545 septiesdecies del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400 del 1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2006 del Ministero dello sviluppo economico, con il quale la società "Facchinaggio e Servizi S. Michele – Soc. Coop. a r.l." con sede in Latina, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies del codice civile e il dott. Mattia Valente ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che il dott. Mattia Valente non ha ottemperato a quanto richiesto con il sollecito prot. 128040 del 16 novembre 2009 e la diffida prot. 49866 del 18 marzo 2011;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;
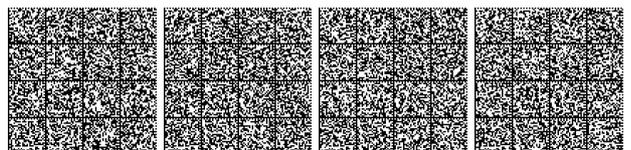
Decreta:

Art. 1.

Al dott. Mattia Valente è revocato l'incarico di commissario liquidatore della società "Facchinaggio e Servizi S. Michele – Soc. Coop. a r.l." con sede in Latina, codice fiscale n. 01458160593, già sciolta ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies del codice civile con precedente decreto ministeriale 16 novembre 2006.

Art. 2.

L'Avv. Stefano Petrillo nato a Roma il 1° giugno 1971, con studio in piazzale Clodio n. 18 – 00195 Roma, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa in argomento, in sostituzione del dott. Mattia Valente, revocato.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 maggio 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A07489

DECRETO 20 maggio 2011.

Nomina del commissario straordinario della «S.p.A. Pietro Mazzoni Ambiente», in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante "Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza";

Visto il decreto in data 20 aprile 2011 con il quale il Tribunale di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della società Pietro Mazzoni Ambiente S.p.a., con sede in Roma, codice fiscale 12880580159;

Visto l'art. 38 del citato decreto legislativo n. 270/1999 il quale dispone che il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara l'apertura della procedura;

Rilevato che, non essendo stato ancora emanato il Regolamento previsto dall'art. 39 del decreto legislativo n. 270 del 1999 relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari, trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270 del 1999;

Visti gli articoli 38, comma 3 e 105, comma 4, del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società Pietro Mazzoni Ambiente S.p.a., con sede in Roma, codice fiscale 12880580159, è nominato commissario il prof. Giovanni Fiori, nato a Padova il 15 dicembre 1961.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Roma;

alla Camera di commercio di Roma;

alla Regione Lazio;

al Comune di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2011

Il Ministro: ROMANI

11A07504

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIRETTIVA 4 marzo 2011.

Linee guida sulle modalità di funzionamento dei «Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni» (articolo 21, legge 4 novembre 2010, n. 183).

Alle Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

E

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Visti gli articoli 3, 4, 35, 36, 37, 97 della Costituzione della Repubblica italiana;

Vista la legge 20 maggio 1970, n. 300 – «Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento»;
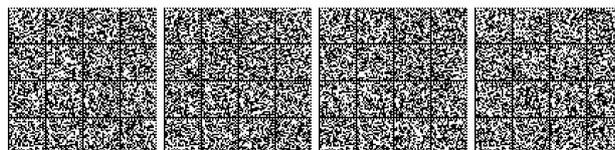
Visto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica in data 23 agosto 1988, n. 395 recante la definizione, in sede di contrattazione di comparto, delle misure e dei meccanismi atti a consentire una reale parità uomo – donna nell'ambito del pubblico impiego;

Visti gli articoli 1, 3, 7, 40, 43 e 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante il «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna» ai sensi dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246, in particolare gli articoli 13, 15, 36, 37, 38, 43, 46 e 48, come modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5 recante l'attuazione della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo riguardante il principio delle pari opportunità e della parità di trattamento uomo - donna in materia di occupazione e impiego;

Vista la direttiva dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per le pari opportunità 23 maggio 2007 recante «Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni recante disciplina in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Visto il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 recante disposizioni integrative e correttive in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

Visti gli articoli 1, 3, 8, 9, 13 e 14 del decreto legislativo 27 dicembre 2009, n. 150 recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183 recante semplificazioni e razionalizzazioni in tema di pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche;

Vista la circolare 18 novembre 2010 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante l'approvazione delle indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato di cui all'art. 28, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale delle amministrazioni pubbliche;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 3 marzo 2011;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio on. Prof. Renato Brunetta;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pari opportunità al Ministro senza portafoglio on. dott.ssa Maria Rosaria Carfagna;

EMANANO

LA SEGUENTE DIRETTIVA

Premessa.

L'ordinamento italiano ha recepito i principi veicolati dalla Unione europea in tema di pari opportunità uomo/donna sul lavoro, contrasto ad ogni forma di discriminazione e mobbing.

L'amministrazione pubblica, che deve essere datore di lavoro esemplare, ha attuato per prima questi principi che si ritrovano, tra le altre, in disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in particolare negli articoli 7 e 57, e nella contrattazione collettiva.

L'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa e la produttività passano necessariamente attraverso il miglioramento dell'organizzazione del lavoro. Un contesto lavorativo improntato al benessere dei lavoratori e delle lavoratrici, rappresenta, infatti, un elemento imprescindibile per garantire il miglior apporto sia in termini di produttività che di affezione al lavoro.

È circostanza nota che un ambiente lavorativo ove si verifichino episodi di discriminazione o mobbing si associa quasi inevitabilmente alla riduzione e al peggioramento delle prestazioni. Oltre al disagio arrecato ai lavoratori e alle lavoratrici, si hanno ripercussioni negative sia sull'immagine delle amministrazioni pubbliche, sia sulla loro efficienza.

La dirigenza pubblica deve essere chiamata a rispondere delle proprie capacità organizzative anche in relazione alla realizzazione di ambienti di lavoro improntati al rispetto dei principi comunitari e nazionali in materia di pari opportunità, benessere organizzativo, contrasto alle discriminazioni e mobbing.

Allo stato attuale buona parte dell'attenzione sui temi delle pari opportunità e del mobbing è stata veicolata nelle amministrazioni pubbliche attraverso lo strumento della contrattazione collettiva che ha previsto i Comitati per le pari opportunità e i Comitati paritetici per il contrasto al fenomeno del mobbing.

Nel quadro dei recenti interventi di razionalizzazione dell'amministrazione pubblica, fra i quali, da ultimo, il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, specificamente finalizzato all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, si inserisce anche l'art. 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (cd «Collegato lavoro»), che è intervenuto in tema di pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche.

La legge 183/2010, apportando alcune importanti modifiche agli articoli 1, 7 e 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede, in particolare, che le pubbliche amministrazioni costituiscano «al proprio interno, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste

dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni» (art. 57, comma 01).

La presente direttiva, emanata di concerto dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi del comma 04, dell'art. 57, del d.lgs 165/2001, detta linee guida per il funzionamento dei Comitati unici di garanzia (d'ora innanzi chiamati *CUG)*.

La novità, costituita dalla previsione normativa di un organismo che assume -unificandole - tutte le funzioni che la legge, i contratti collettivi e altre disposizioni attribuiscono ai Comitati per le pari opportunità e ai Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing da tempo operanti nella pubblica amministrazione, rende opportuna una illustrazione del contesto normativo ed applicativo sul quale la legge è intervenuta, innovando, razionalizzando e rafforzando competenze e funzioni.

A quasi venti anni dall'introduzione nella Pubblica amministrazione dei Comitati per le pari opportunità è indiscutibilmente positivo, e rispondente anche alle indicazioni dell'Unione europea, l'avere previsto organismi paritetici che, come strumenti delle stesse amministrazioni nell'ambito delle quali operano, svolgono un compito importante: contribuire a fornire elementi utili per la corretta gestione del personale in un'ottica di parità e contrasto alle discriminazioni.

Sebbene di più recente costituzione, anche l'esperienza dei Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing è stata sicuramente positiva, in quanto ha introdotto nella pubblica amministrazione una sensibilizzazione al tema del benessere lavorativo e l'instaurarsi di una cultura del rispetto della dignità del lavoratore e delle lavoratrici.

Appare quindi in linea con i tempi la previsione dell'art. 21, comma 4, della legge 183/2010, che ha previsto l'ampliamento delle garanzie, oltre che alle discriminazioni legate al genere, anche ad ogni altra forma di discriminazione, diretta ed indiretta, che possa discendere da tutti quei fattori di rischio più volte enunciati dalla legislazione comunitaria: età, orientamento sessuale, razza, origine etnica, disabilità e lingua, estendendola all'accesso, al trattamento e alle condizioni di lavoro, alla formazione, alle progressioni in carriera e alla sicurezza.

Un ambiente di lavoro in grado di garantire pari opportunità, salute e sicurezza è elemento imprescindibile per ottenere un maggior apporto dei lavoratori e delle lavoratrici, sia in termini di produttività, sia di appartenenza. Risponde in pieno a queste esigenze la novella legislativa, prevedendo espressamente che le amministrazioni pubbliche garantiscano pari opportunità, un ambiente improntato al benessere organizzativo e si impegnino a prevenire, rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza sessuale, morale o psichica al proprio interno.

L'unicità del CUG risponde all'esigenza di garantire maggiore efficacia ed efficienza nell'esercizio delle funzioni alle quali il nuovo organismo è preposto, rappresentando, altresì, un elemento di razionalizzazione.

Si viene così ad eliminare la proliferazione di comitati, affidando tutte le competenze ad un unico organismo che non va duplicato per aree funzionali e dirigenza. In questo modo i CUG risulteranno rafforzati in termini di ruolo e di funzioni.

L'art. 57 del d.lgs 165/2001 (come modificato dall'art. 21 della legge 183/2010) è in linea, inoltre, con il quadro delineato dal d.lgs. 150/2009, che ha inteso attuare una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, prevedendo la promozione delle pari opportunità come uno strumento chiave per realizzare tale riforma.

Il riferimento alle pari opportunità, contenuto sia tra i principi generali (art. 1) sia nei successivi articoli (articoli 3, 8, 9, 13 e 14) del d.lgs. 150/2009, rappresenta un significativo elemento d'innovazione: le politiche di pari opportunità, oltre ad essere uno strumento di tutela della condizione femminile, divengono una leva importante per il miglioramento dell'efficienza organizzativa e della qualità dei servizi resi.

Per la prima volta la questione della parità e delle pari opportunità entra a pieno titolo in una normativa di carattere generale tra i fattori che condizionano il funzionamento organizzativo.

Perseguire la parità tra i generi nella pubblica amministrazione significa, dunque, agire contemporaneamente sui diversi fronti dell'innovazione dei modelli organizzativi, del rinnovamento della classe dirigente, dell'uguaglianza delle opportunità e del riconoscimento del merito e, non ultimo, della capacità delle amministrazioni di promuovere la parità anche nel contesto esterno.

1. Finalità e destinatari.

In attuazione del dettato normativo, la presente direttiva contiene linee guida per il funzionamento dei «Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni» che, nelle amministrazioni pubbliche, di cui all'art.1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, sostituiscono -unificandoli - i «Comitati per le pari opportunità» e i «Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing», previsti della contrattazione collettiva Nazionale.

Le linee guida hanno carattere generale e contengono le indicazioni alle quali le amministrazioni in indirizzo devono attenersi, tenuto conto delle specificità dei rispettivi ordinamenti e dei singoli contratti collettivi.

I CUG opereranno in un'ottica di continuità con l'attività e le progettualità poste in essere dagli organismi preesistenti.

Le amministrazioni in cui operi personale in regime di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 165/2001, possono conformarsi alle presenti linee guida in un'ottica di semplificazione ordinamentale ed efficienza funzionale costituendo CUG unici, sia nel senso di unificazione tra comitati (Pari opportunità e mobbing), sia nel senso di non duplicazione per aree funzionali e dirigenza.

Le regioni e gli enti locali adottano, nell'ambito dei propri ordinamenti e dell'autonomia organizzativa ai medesimi riconosciuta, le linee di indirizzo necessarie per l'attuazione dell'art. 21 della legge 183/2001 nelle sfere di rispettiva competenza e specificità, nel rispetto dei principi dettati dalle presenti linee guida.
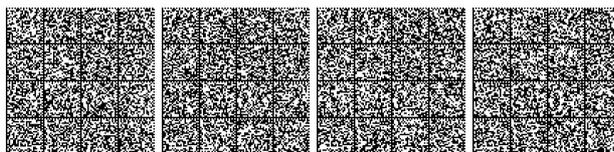
2. Il contesto di riferimento.

I Comitati per le pari opportunità sono stati costituiti nella pubblica amministrazione attraverso la contrattazione collettiva, in attuazione dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 («in sede di contrattazione di comparto saranno definiti misure e meccanismi atti a consentire una reale parità uomo-donna nell'ambito del pubblico impiego»). Per effetto della stessa contrattazione collettiva, le «misure per favorire pari opportunità nel lavoro» sono entrate a far parte delle materie oggetto di contrattazione integrativa (ad es. i contratti collettivi degli enti pubblici non economici, regioni e autonomie locali, Ministeri).

Con la tornata contrattuale del 2002 è stata prevista l'introduzione dei Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale e/o psichica in occasione di lavoro, attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti nei confronti di un lavoratore o di una lavoratrice.

La moltiplicazione dei comitati anche all'interno di una stessa amministrazione ha causato, negli anni, una frammentazione delle competenze in quanto al CPO erano attribuite quelle relative al contrasto alle discriminazioni di genere e alle molestie sessuali, e ai Comitati antimobbing erano attribuite competenze relative alla tutela del benessere dei lavoratori e delle lavoratrici e alla sfera della molestia/violenza di carattere psicologico.

La composizione dei due comitati (CPO e Comitato sul fenomeno del mobbing) - che il CUG assorbe e unifica - era del tutto simile, con analogie che si ritrovavano anche in molti tra le disposizioni dei regolamenti di funzionamento adottati: riunioni periodiche mensili, modalità di svolgimento dei lavori mediante attività in sottocomitati, relazioni annuali ecc.

3. Il Comitato unico di garanzia.

Il CUG, seppure in una logica di continuità con i Comitati per le pari opportunità ed i Comitati per il contrasto del fenomeno del mobbing, si afferma come soggetto del tutto nuovo, attraverso il quale il legislatore, tenendo conto delle criticità esistenti, intende raggiungere più obiettivi:

a) Assicurare, nell'ambito del lavoro pubblico, parità e pari opportunità di genere, rafforzando la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici e garantendo l'assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica e di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua. Senza diminuire l'attenzione nei confronti delle discriminazioni di genere, l'ampliamento ad una tutela espressa nei confronti di ulteriori fattori di rischio, sempre più spesso coesistenti, intende adeguare il comportamento del datore di lavoro pubblico alle indicazioni della Unione Europea.

b) Favorire l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni lavorative, anche attraverso la realizzazione di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e di contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o

c) psichica nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici.

d) Razionalizzare e rendere efficiente ed efficace l'organizzazione della pubblica amministrazione anche in materia di pari opportunità, contrasto alle discriminazioni e benessere dei lavoratori e delle lavoratrici, tenendo conto delle novità introdotte dal d.lgs 150/2009 e delle indicazioni derivanti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 (T.U. in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), come integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n.106 (Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 81/2008) e dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 come modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5 (Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego). La razionalizzazione, ottenuta anche mediante l'unificazione di competenze, determina un aumento di incisività ed efficacia dell'azione, la semplificazione organizzativa e la riduzione dei costi indiretti di gestione andrà a vantaggio di attività più funzionali al perseguimento delle finalità del CUG, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 57 comma 1, lett.d) del d.lgs. 165/2001.

3.1 Modalità di funzionamento.

3.1.1. Costituzione e durata del mandato.

Ogni amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, costituisce un CUG, ai sensi dell'art. 57 del d.lgs 165/2001 (come novellato dall'art. 21 della legge 183/2010).

Le amministrazioni di piccole dimensioni hanno la possibilità di associarsi al fine di garantire maggiore efficacia ed efficienza nell'esercizio delle proprie funzioni e ottimizzare le risorse.

Come più volte richiamato, il CUG sostituisce, unificandoli, i Comitati per le pari opportunità e i Comitati paritetici per il contrasto del fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva e ne assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi o da altre disposizioni.

Il CUG è unico ed esplica le proprie attività nei confronti di tutto il personale.

Tenuto conto della trasversalità delle materie oggetto delle competenze del CUG, al fine di favorire il coinvolgimento di tutti/e i/le dipendenti pubblici, le amministrazioni costituiscono un unico CUG che includa rappresentanze di tutto il personale appartenente all'amministrazione (dirigente e non dirigente).

Nelle amministrazioni in cui coesista personale in regime di diritto pubblico, di cui all'art. 3 del d.lgs 165/2001, e personale contrattualizzato, è auspicabile la creazione di CUG unici nei quali siano rappresentate entrambe le componenti.

Le università, nell'ambito dell'autonomia e delle specificità loro riconosciute, disciplinano nei rispettivi statuti le modalità di costituzione e di funzionamento dei CUG, ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. 165/2001, come novellato dall'art. 21 della legge 183/2010.

I/le componenti del CUG rimangono in carica quattro anni. Gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta.

Il CUG si intende costituito e può operare ove sia stata nominata la metà più uno dei/delle componenti previsti.

3.1.2. Criteri di composizione.

Il CUG ha composizione paritetica ed è formato da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli articoli 40 e 43 del d.lgs 165/2001, e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti, assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.

I/le componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del CUG solo in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari.

Si auspica, ove possibile, che i/le componenti provengano dalle diverse aree geografiche e funzionali.

È fatta salva la possibilità di ammettere la partecipazione ai lavori del CUG, senza diritto di voto, di soggetti non facenti parte dei ruoli amministrativi e dirigenziali nonché di esperti, con modalità da disciplinare nei rispettivi regolamenti interni dei CUG.

3.1.3 Nomina.

Il CUG è nominato con atto del dirigente preposto al vertice dell'amministrazione, secondo quanto previsto per i singoli ordinamenti.

Nel caso in cui al vertice dell'amministrazione siano preposti più dirigenti pari ordinati, la competenza è del dirigente tra i cui compiti rientri la gestione delle risorse umane. In caso di pari ordinazione di dirigenti tra i cui compiti rientri la gestione delle risorse umane, il CUG è nominato d'intesa tra i pari ordinati.

Il/la Presidente è scelto/a tra gli appartenenti ai ruoli della stessa amministrazione e deve possedere tutti i requisiti indicati di seguito, oltre ad elevate capacità organizzative e comprovata esperienza maturata anche in analoghi organismi o nell'esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale.

La complessità dei compiti demandati al CUG richiede che i/le componenti siano dotati/e di requisiti di professionalità, esperienza, attitudine, anche maturati in organismi analoghi e, pertanto, essi devono possedere:

adeguate conoscenze nelle materie di competenza del CUG;

adeguate esperienze, nell'ambito delle pari opportunità e/o del mobbing, del contrasto alle discriminazioni, rilevabili attraverso il percorso professionale;

adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali.

Al fine di accertare il possesso dei requisiti di cui sopra, l'amministrazione fa riferimento, in primo luogo, ai curricula degli/delle interessati/e, eventualmente presentati secondo un modello predisposto dall'amministrazione stessa. A regime, e, ove possibile anche in sede di prima costituzione del CUG, con riguardo alla quota di rappresentanti dell'amministrazione, i curricula potranno pervenire all'amministrazione a seguito di una procedura trasparente di interpello rivolta a tutto il personale. Il dirigente preposto al vertice dell'amministrazione può, comunque, prevedere colloqui con i/le candidati/e ai quali può partecipare anche il/la Presidente precedentemente nominato/a.

Resta salva la possibilità, per le amministrazioni in cui è consolidata la prassi dell'elezione dei/delle componenti, di nominare gli stessi attraverso tale procedura.

Le amministrazioni tengono conto dell'attività svolta dai/dalle componenti all'interno del CUG (per esempio ai fini della quantificazione dei carichi di lavoro).

L'art. 57, comma 05, del d.lgs. 165/2001, come novellato dall'art. 21 della legge 183/2010, prevede che "la mancata costituzione del CUG comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi".

3.2 Compiti.

Nell'amministrazione di appartenenza, il CUG esercita compiti propositivi, consultivi e di verifica, nell'ambito delle competenze allo stesso demandate che, ai sensi dell'art. 57, comma 01, del d.lgs. 165/2001 (così come introdotto dall'art. 21 della legge 183/2010), sono quelle che la legge, i contratti collettivi o altre disposizioni in precedenza demandavano ai Comitati per le Pari Opportunità e ai Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing oltre a quelle indicate nella norma citata.

A titolo esemplificativo, il CUG esercita i compiti di seguito seguenti indicati.

Propositivi su:

predisposizione di piani di azioni positive, per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne;

promozione e/o potenziamento di ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione vita privata/lavoro e quanto necessario per consentire la diffusione della cultura delle pari opportunità;

temi che rientrano nella propria competenza ai fini della contrattazione integrativa;

iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché azioni positive al riguardo;

analisi e programmazione di genere che considerino le esigenze delle donne e quelle degli uomini (es. bilancio di genere);

diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri elementi informativi, documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre amministrazioni o enti, anche in collaborazione con la Consigliera di parità del territorio di riferimento;

azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo;

azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, morali o psicologiche - mobbing – nell'amministrazione pubblica di appartenenza.

Consultivi, formulando pareri su:

progetti di riorganizzazione dell'amministrazione di appartenenza;

piani di formazione del personale;
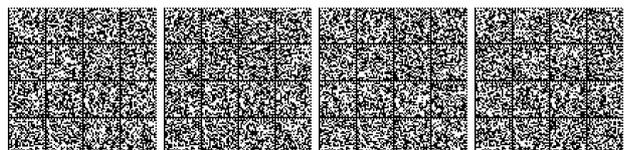
orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione;

criteri di valutazione del personale;

contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie competenze.

Di verifica su:

risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità;

esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo;

esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro – mobbing;

assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, promozione negli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro.

Il CUG promuove, altresì, la cultura delle pari opportunità ed il rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo, attraverso la proposta, agli organismi competenti, di piani formativi per tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici, anche attraverso un continuo aggiornamento per tutte le figure dirigenziali.

Il CUG opera in stretto raccordo con il vertice amministrativo dell'ente di appartenenza ed esercita le proprie funzioni utilizzando le risorse umane e strumentali, idonee a garantire le finalità previste dalla legge, che l'amministrazione metterà a tal fine a disposizione, anche sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi vigenti.

Le amministrazioni forniscono ai CUG tutti i dati e le informazioni necessarie a garantirne l'effettiva operatività.

L'amministrazione è invitata a consultare preventivamente il CUG, ogni qualvolta saranno adottati atti interni nelle materie di competenza (es. flessibilità e orario di lavoro, part-time, congedi, formazione, progressione di carriera ecc.)

È auspicabile che le modalità di consultazione siano predeterminate dal vertice dell'amministrazione, sentito il CUG, con atti interni (circolari o direttive).

Ciascuna amministrazione provvede a realizzare sul proprio sito web un'apposita area dedicata alle attività del CUG, periodicamente aggiornata a cura dello stesso.

Poiché un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e all'assenza di ogni forma di discriminazione è funzionale alla garanzia di condizioni di sicurezza sul lavoro, si richiama l'attenzione sulla circolare sulla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sulle successive eventuali integrazioni (lettera circolare 18 novembre 2010 n. 5).

In questo contesto, è auspicabile una collaborazione tra il CUG e l'amministrazione di appartenenza (ad esempio, con i responsabili della prevenzione e sicurezza e/o con il medico competente), per lo scambio di informazioni utili ai fini della valutazione dei rischi in ottica di genere e dell'individuazione di tutti quei fattori che possono incidere negativamente sul benessere organizzativo, in quanto derivanti da forme di discriminazione e/o da violenza morale o psichica.

3.3 Relazioni.

Il CUG redige, entro il 30 marzo di ogni anno, una dettagliata relazione sulla situazione del personale nell'amministrazione pubblica di appartenenza, riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro - mobbing. La relazione tiene conto anche dei dati e delle informazioni forniti sui predetti temi:

dall'amministrazione e dal datore di lavoro ai sensi del del d. lgs. 81/2009;

dalla relazione redatta dall'amministrazione ai sensi della direttiva 23 maggio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimenti della funzione pubblica e per le pari opportunità recante «misure per realizzare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche»;

La relazione deve essere trasmessa ai vertici politici ed amministrativi dell'ente di appartenenza.

3.4 Regolamento interno.

Il CUG, entro 60 giorni dalla sua costituzione, adotta un regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento dello stesso recante, in particolare, disposizioni relative a: convocazioni; periodicità delle riunioni, validità delle stesse (quorum strutturale e funzionale); verbali; rapporto/i sulle attività; diffusione delle informazioni; accesso ai dati; casi di dimissioni, decadenza e cessazione della/del Presidente e dei/delle componenti; audizione di esperti, modalità di consultazione con altri organismi etc..

4 Collaborazione con altri organismi.

4.1 Osservatorio sulla contrattazione decentrata e buone prassi per l'organizzazione del lavoro.

La collaborazione con il/la Consigliere/a nazionale di parità, prevista dall'art. 57 del d.lgs. 165/2001, (come novellato dalla legge 183/2010), si realizza anche attraverso il raccordo con «l'Osservatorio interistituzionale sulle buone prassi e la contrattazione decentrata» previsto dal Piano Italia 2020 «Programma di azioni per l'inclusione delle donne nel mercato del lavoro», dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per le pari opportunità.

L'Osservatorio, costituito presso l'Ufficio del/la Consigliere/a nazionale di parità, la cui attività attiene sia al lavoro privato sia a quello pubblico, detiene una raccolta organica e aggiornata dei contratti collettivi (nazionali e decentrati), degli Accordi - anche informali - e delle prassi più interessanti sviluppate a livello territoriale e aziendale finalizzati sia ad incrementare le politiche attive per l'occupazione, l'ingresso e il mantenimento nel mercato del lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori e ad incoraggiare, sotto il profilo dell'organizzazione del lavoro, la flessibilità degli orari per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

L'Osservatorio, presso il quale è altresì presente una Banca dati sulle sentenze nazionali e comunitarie in materia antidiscriminatoria, è costantemente implementato grazie ad un'azione congiunta e coordinata di tutti i soggetti che operano nel mercato del lavoro. I CUG potranno alimentare l'Osservatorio trasmettendo le cd. nuove prassi.

4.2 La collaborazione con il/la Consigliere/a nazionale di parità.
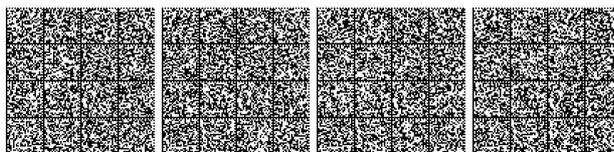
La collaborazione dei CUG con il/la Consigliere/a nazionale di parità è da intendersi come modalità di lavoro trasparente e semplificata che consente un significativo scambio di informazioni circa le reciproche attività e funzioni svolte dai soggetti sopra indicati, e ciò anche in considerazione del ruolo centrale del/la Consigliere/a nazionale di parità, come delineato dal d.lgs.198/2006, modificato dal d.lgs. 5/2010 (si vedano, in particolare gli articoli 13-15-36-37-38-43-46-48 e le altre norme di legge che specificano le funzioni dei/le Consiglieri/e di parità).

Ogni ulteriore indicazione operativa in merito alla collaborazione dei CUG con il/la Consigliere/a nazionale di parità sarà oggetto dell'attività del Gruppo di lavoro, di cui al punto 6 delle presenti linee guida, al quale il/la Consigliere/a nazionale di parità partecipa.

Per rendere agevole lo scambio di informazioni tra i CUG e l'Ufficio del/la Consigliere/a nazionale di parità:

a) verrà predisposta «una scheda tipo», pubblicata sui siti internet del/la Consigliere/a nazionale di parità, del Dipartimento della funzione pubblica e del Dipartimento per le pari opportunità, da compilarsi per la trasmissione della documentazione che, prima della pubblicazione nell'Osservatorio, verrà sottoposta all'esame e successiva validazione da parte del/la Consigliere/a nazionale di parità;

b) verrà indicato un indirizzo di posta elettronica dedicato cui trasmettere la documentazione;

c) verranno individuate modalità per la realizzazione di attività inerenti ai più recenti provvedimenti in materia di politiche attive del mercato del lavoro.

Ogni ulteriore informazione in ordine alla trasmissione delle «nuove prassi» sarà pubblicata sui siti internet del/la Consigliere/a nazionale di parità - Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Dipartimento della funzione pubblica e del Dipartimento per le pari opportunità.

Nell'ambito delle presenti linee guida, i/le Consiglieri/e di parità territorialmente competenti e i CUG potranno valutare l'opportunità di sottoscrivere accordi di cooperazione strategica volti a definire, concordemente e su ambiti specifici, iniziative e progetti condivisi e assicurare una collaborazione strutturale per sviluppare politiche attive e promozione delle pari opportunità mirate alla implementazione dell'Osservatorio interministeriale di cui al punto 4.1 delle presenti linee guida.

4.3 L'UNAR.

Il CUG, per quanto di sua competenza, può operare in collaborazione con l'UNAR - Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, istituito presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per tutte le azioni ascrivibili all'ambito delle discriminazioni per razza o provenienza etnica.

4.4 Gli OIV.

Il CUG opera in collaborazione con gli Organismi indipendenti di valutazione, previsti dall'art. 14 del d.lgs. 150/2009, per rafforzare, attraverso l'introduzione dei temi delle pari opportunità e del benessere lavorativo, la valutazione delle performance. Una amministrazione pubblica efficiente e trasparente, esigente nei confronti dei propri operatori e operatrici, ma garante al tempo stesso di condizioni di lavoro esemplari, deve programmare e valutare politiche attive di parità di genere.

5. La direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimenti della funzione pubblica e per le pari opportunità- 23 maggio 2007 «Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche».

A decorrere dalla costituzione, sarà svolto dai CUG il ruolo che la direttiva dei Dipartimenti della funzione pubblica e per le pari opportunità del 27 maggio 2007, «Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche» attribuisce ai comitati per le pari opportunità.

Restano fermi gli impegni previsti dalla citata direttiva per le amministrazioni.

In particolare, i responsabili del personale per la stesura della relazione annuale prevista dalla suddetta direttiva, che richiede la compilazione del format predisposto dai Dipartimenti della funzione pubblica e per le pari opportunità, si dovranno avvalere del CUG. Ogni anno il format è reso disponibile nei siti dei due Dipartimenti. Tale relazione deve essere firmata dal responsabile del personale e dal Presidente del CUG, così come previsto dalla direttiva.

6. Gruppo di lavoro per il monitoraggio ed il supporto alla costituzione e sperimentazione dei comitati unici di garanzia.

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e Dipartimento per le pari opportunità - opera un Gruppo di lavoro, in collaborazione con il/la Consigliere/a nazionale di parità, per il monitoraggio e supporto alla prima fase di avvio dell'attività dei CUG. Il recapito al quale far pervenire richieste di chiarimenti e quesiti sarà pubblicato sui siti internet dei due Dipartimenti.

7. Disposizioni finali.

Le presenti linee guida, al termine del primo biennio dall'entrata in vigore della legge 183/2010, potranno essere sottoposte a revisione a cura dei Dipartimenti della funzione pubblica e per le pari opportunità, anche al fine di apportare adeguati correttivi in relazione alle criticità emerse a seguito delle segnalazioni delle amministrazioni destinatarie.

Roma, 4 marzo 2011

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Il Ministro per le pari opportunità
CARFAGNA

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2011
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 150

11A07411

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 25 maggio 2011.

Rinegoziazione del medicinale «Goltor» (ezetimibe +simvastatina) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 2304/2011).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145;

Vista la legge n. 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803, in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il Prof. Guido Rasi direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società Addenda Pharma S.R.L. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Goltor;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica del 27 ottobre 2010;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 23 marzo 2011;

Vista la deliberazione n. 11 del 28 aprile 2011 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale GOLTOR (ezetimibe+simvastatina) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

Confezione:

«10 mg/10 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/AL/PA

N. 036678100/M (in base 10) 12ZBGN (in base 32).

Classe di rimborsabilità.

A Nota 13.

Prezzo ex factory (IVA esclusa).

€ 38,28.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa).

€ 63,18.

Confezione:

«10 mg/20 mg compresse» 30 compresse in blister POLICLOROTRIFLUOROETILENE/PVC OPACO

N. 036678213/M (in base 10) 12ZBL5 (in base 32).

Classe di rimborsabilità.

A Nota 13.

Prezzo ex factory (IVA esclusa).

€ 39,88.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa).

€ 65,82.

Confezione:

«10 mg/40 mg compresse» 30 compresse in blister POLICLOROTRIFLUOROETILENE/PVC OPACO

N. 036678365/M (in base 10) 12ZBQX (in base 32)

Classe di rimborsabilità.

A Nota 13.

Prezzo ex factory (IVA esclusa).

€ 41,17.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa).

€ 67,95.

Validità del contratto:

24 mesi

Eliminazione del tetto di spesa secondo le condizioni negoziali.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale GOLTOR (ezetimibe+simvastatina) è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 25 maggio 2011

Il direttore generale: RASI

11A07361

DETERMINAZIONE 25 maggio 2011.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Circadin (melatonina)». (Determinazione/C 2311/2011).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale CIRCADIN (melatonina) – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 29/06/2007 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/07/392/001: "2 mg compresse a rilascio prolungato – uso orale" blister in PVC/PVDC/ALU 21 compresse

Titolare A.I.C.: RAD NEURIM PHARMACEUTICALS EEC LIMITED, One Forbury Square, The Forbury, Reading, Berkshire RG1 3 EB, Regno Unito.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n.326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il Prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n.376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta RAD NEURIM PHARMACEUTICALS EEC LIMITED ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico - Scientifica nella seduta dell'8/9 aprile 2008;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

Alla specialità medicinale CIRCADIN (melatonina) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione:

«2 mg compresse a rilascio prolungato – uso orale» blister in PVC/PVDC/ALU 21 compresse

AIC N.038264014/E (in base 10) 14HR6G (in base 32).

Indicazioni teraupetiche: È indicato come monoterapia per il trattamento a breve termine dell'insonnia primaria caratterizzata da una qualità del sonno scadente in pazienti dai 55 anni di età.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale Circadin (melatonina) è classificata come segue:

Confezione:

«2 mg compresse a rilascio prolungato – uso orale» blister in PVC/PVDC/ALU 21 compresse

AIC N.038264014/E (in base 10) 14HR6G (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale CIRCADIN (melatonina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (GU 01/12/2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 25 maggio 2011

Il direttore generale: RASI

11A07362

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Arcoxia»

Estratto determinazione V&A.PC/II/374 del 13 maggio 2011

Specialità medicinale: ARCOXIA.

Confezioni:

035820012/M - 2 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

035820024/M - 5 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

035820036/M - 7 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

035820048/M - 10 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

035820051/M - 14 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

035820063/M - 20 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

035820075/M - 28 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

035820087/M - 30 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

035820099/M - 50 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

035820101/M - 98 (2×49) compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

035820113/M - 100 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

035820125/M - 50×1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

035820137/M - 100×1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

035820149/M - 30 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 60 mg;

035820152/M - 2 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

035820164/M - 5 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

035820176/M - 7 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

035820188/M - 10 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

035820190/M - 14 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;
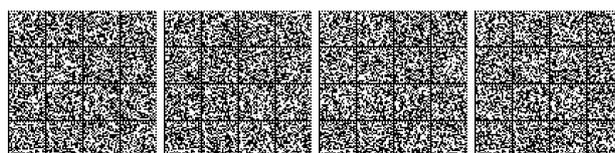
035820202/M - 20 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

035820214/M - 28 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

035820226/M - 30 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

035820238/M - 50 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

035820240/M - 98 (2×49) compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

035820253/M - 100 compresse rivestite con film in blister AL/AL ad 90 mg;

035820265/M - 50×1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

035820277/M - 100×1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

035820289/M - 30 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 90 mg;

035820291/M - 2 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

035820303/M - 5 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

035820315/M - 7 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

035820327/M - 10 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

035820339/M - 14 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

035820341/M - 20 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

035820354/M - 28 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

035820366/M - 30 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

035820378/M - 50 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

035820380/M - 98 (2×49) compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

035820392/M - 100 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

035820404/M - 50×1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

035820416/M - 100×1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

035820428/M - 30 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 120 mg;

035820430/M - 30 mg compresse rivestite con film - 28 compresse in blister AL/AL

035820442/M - 30 mg compresse rivestite con film - 7 compresse in blister AL/AL.

Titolare A.I.C.: MSD Italia S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0532/001-004/II/034.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alla sezione 4.8 e relativa modifica del foglio illustrativo.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A07322

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Requip»

Estratto determinazione V&A.PC/II/373 del 13 maggio 2011

Specialità medicinale: REQUIP.

Confezioni:

032261063 - «0,25 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister;

032261075 - «0,25 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in flacone;

032261087 - «0,25 mg compresse rivestite con film» 126 compresse in blister;

032261099 - «0,25 mg compresse rivestite con film» 210 compresse in blister;

032261101 - «0,5 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister;

032261113 - «0,5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in flacone;

032261125 - «1 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister;

032261137 - «1 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in flacone;

032261149 - «2 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister;

032261152 - «2 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in flacone;

032261164 - «5 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister;

032261176 - «5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in flacone;

032261188/M - «2 mg compresse a rilascio prolungato» 21 compresse in blister;

032261190/M - «2 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister;

032261202/M - «2 mg compresse a rilascio prolungato» 42 compresse in blister;

032261214/M - «2 mg compresse a rilascio prolungato» 84 compresse in blister;

032261240/M - «4 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister;

032261253/M - «4 mg compresse a rilascio prolungato» 84 compresse in blister;

032261265/M - «8 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister;

032261277/M - «8 mg compresse a rilascio prolungato» 84 compresse in blister.

Titolare A.I.C.: Laboratoire Glaxosmithkline.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0111/006-009/II/009 - FR/H/0111/006-009/IB/020 - FR/H/0111/001-005/II/054.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.2, 4.8 e 5.2 e relative modifiche del foglio illustrativo.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

Sono inoltre modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come sotto indicate:

032261063 - «0,25 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister;

032261075 - «0,25 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in flacone;

032261087 - «0,25 mg compresse rivestite con film» 126 compresse in blister;

032261099 - «0,25 mg compresse rivestite con film» 210 compresse in blister;

032261101 - «0,5 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister;

032261113 - «0,5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in flacone;

032261125 - «1 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister;

032261137 - «1 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in flacone;

032261149 - «2 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister;

032261152 - «2 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in flacone;

032261164 - «5 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister;

032261176 - «5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in flacone.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A07323

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Algix»

Estratto determinazione V&A.PC/II/372 del 13 maggio 2011

Specialità medicinale: ALGIX.

Confezioni:

035821014/M - 2 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

035821026/M - 5 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

035821038/M - 7 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

035821040/M - 10 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

035821053/M - 14 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

035821065/M - 20 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

035821077/M - 28 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

035821089/M - 30 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

035821091/M - 50 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

035821103/M - 98 (2×49) compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

035821115/M - 100 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

035821127/M - 50×1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

035821139/M - 100×1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

035821141/M - 30 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 60 mg;

035821154/M - 2 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

035821166/M - 5 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

035821178/M - 7 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

035821180/M - 10 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

035821192/M - 14 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

035821204/M - 20 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

035821216/M - 28 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

035821228/M - 30 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

035821230/M - 50 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

035821242/M - 98 (2×49) compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

035821255/M - 100 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

035821267/M - 50×1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

035821279/M - 100×1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

035821281/M - 30 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 90 mg;

035821293/M - 2 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

035821305/M - 5 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

035821317/M - 7 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

035821329/M - 10 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

035821331/M - 14 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

035821343/M - 20 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

035821356/M - 28 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

035821368/M - 30 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

035821370/M - 50 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

035821382/M - 98 (2×49) compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

035821394/M - 100 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

035821406/M - 50×1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da120 mg;

035821418/M - 100×1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

035821420/M - 30 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 120 mg;

035821432/M - 30 mg compresse rivestite con film - 28 compresse in blister AL/AL;

035821444/M - 30 mg compresse rivestite con film - 7 compresse in blister AL/AL.

Titolare A.I.C.: Istituto Gentili S.p.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0533/001-004/II/036.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alla sezione 4.8 e relativa modifica del foglio illustrativo.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A07324

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Terbinafina Hexal».

Estratto determinazione V&A.PC/II/371 del 13 maggio 2011

Specialità medicinale: TERBINAFINA HEXAL.

Confezioni:

036761017/M - «125 mg compresse» 10 compresse in blister AL/PVC;

036761029/M - «125 mg compresse» 14 compresse in blister AL/PVC;

036761031/M - «125 mg compresse» 16 compresse in blister AL/PVC;

036761043/M - «125 mg compresse» 20 compresse in blister AL/PVC;

036761056/M - «125 mg compresse» 28 compresse in blister AL/PVC;

036761068/M - «125 mg compresse» 30 compresse in blister AL/PVC;

036761070/M - «125 mg compresse» 42 compresse in blister AL/PVC;

036761082/M - «125 mg compresse» 98 compresse in blister AL/PVC;

036761094/M - «125 mg compresse» 100 compresse in blister AL/PVC;

036761106/M - «125 mg compresse» 10 compresse in flacone PE;

036761118/M - «125 mg compresse» 14 compresse in flacone PE;

036761120/M - «125 mg compresse» 16 compresse in flacone PE;

036761132/M - «125 mg compresse» 20 compresse in flacone PE;

036761144/M - «125 mg compresse» 28 compresse in flacone PE;

036761157/M - «125 mg compresse» 30 compresse in flacone PE;

036761169/M - «125 mg compresse» 42 compresse in flacone PE;

036761171/M - «125 mg compresse» 98 compresse in flacone PE;

036761183/M - «125 mg compresse» 100 compresse in flacone PE;

036761195/M - «250 mg compresse» 8 compresse in blister AL/PVC;

036761207/M - «250 mg compresse» 10 compresse in blister AL/PVC;

036761219/M - «250 mg compresse» 14 compresse in blister AL/PVC;

036761221/M - «250 mg compresse» 20 compresse in blister AL/PVC;

036761233/M - «250 mg compresse» 28 compresse in blister AL/PVC;

036761245/M - «250 mg compresse» 30 compresse in blister AL/PVC;

036761258/M - «250 mg compresse» 42 compresse in blister AL/PVC;

036761260/M - «250 mg compresse» 56 compresse in blister AL/PVC;

036761272/M - «250 mg compresse» 98 compresse in blister AL/PVC;

036761284/M - «250 mg compresse» 100 compresse in blister AL/PVC;

036761296/M - «250 mg compresse» 8 compresse in flacone PE;

036761308/M - «250 mg compresse» 10 compresse in flacone PE;

036761310/M - «250 mg compresse» 14 compresse in flacone PE;

036761322/M - «250 mg compresse» 20 compresse in flacone PE;

036761334/M - «250 mg compresse» 28 compresse in flacone PE;

036761346/M - «250 mg compresse» 30 compresse in flacone PE;

036761359/M - «250 mg compresse» 42 compresse in flacone PE;

036761361/M - «250 mg compresse» 56 compresse in flacone PE;

036761373/M - «250 mg compresse» 98 compresse in flacone PE;

036761385/M - «250 mg compresse» 100 compresse in flacone PE.

Titolare A.I.C.: Hexal S.p.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/1967/001-002/II/001.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 5.1 e 5.2 e relative modifiche del foglio illustrativo.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limi-

tatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A07325

Divieto di vendita del medicinale «Buflocit»

Con la determinazione aDV - 3/2011 del 23 maggio 2011 è stato emanato il divieto di vendita, ai sensi dell'art. 142, comma 1 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, per i medicinali: «BUFLOCIT».

Confezioni:

n. 026847057 - «150 mg capsule rigide» 20 capsule;

n. 026847044 - «300 mg capsule rigide» 15 capsule;

n. 026847069 - «600mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse;

n. 026847071 - «300 mg capsule rigide» 10 capsule.

Della ditta Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l.

11A07326

Divieto di vendita del medicinale «Irrodan»

Con la determinazione aDV - 2/2011 del 23 maggio 2011 è stato emanato il divieto di vendita, ai sensi dell'art. 142, comma 1 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 per i medicinali: «IRRODAN».

Confezioni:

n. 024641058 - flacone gocce 30 ml;

n. 024641084 - «300 mg compresse» 10 compresse divisibili.

Della ditta Biomedica Foscama Industria Chimico Farmaceutica S.p.a.

11A07327

MINISTERO DELLA SALUTE

Attribuzione del numero identificativo nazionale e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Purevax Rabies».

Provvedimento n. 86 del 2 maggio 2011

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione Numero Identificativo Nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Merial S.A. - Francia.

Rappresentante in Italia : Merial Italia spa.

Specialità medicinale: PUREVAX RABIES.

Confezioni autorizzate:

10 flaconi da 1 ml 104381013 EU/2/10/117/001;

50 flaconi da 1 ml 104381025 EU/2/10/117/002.

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione C(2011)1147 del 18 febbraio 2011 (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione Europea.

11A06787

Attribuzione del numero identificativo nazionale e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Reconcile».

Provvedimento n. 78 del 12 aprile 2011

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione Numero Identificativo Nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C. : Eli Lilly and Company Ltd.

Rappresentante in Italia : Eli Lilly Italia spa.

Specialità medicinale: RECONCILE.

Confezioni autorizzate:

8 mg compresse masticabili cani uso orale flacone HDPE da 30 cpr - NIN 103985014 - Procedura europea EU/2/08/080/001;

16 mg compresse masticabili cani uso orale flacone HDPE da 30 cpr - NIN 103985026 - Procedura europea EU/2/08/080/002;

32 mg compresse masticabili cani uso orale flacone HDPE da 30 cpr - NIN 103985038 - Procedura europea EU/2/08/080/003;

64 mg compresse masticabili cani uso orale flacone HDPE da 30 cpr - NIN 103985040 - Procedura europea EU/2/08/080/004.

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione Europea in data 8 luglio 2008 (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione Europea.

11A06788

Attribuzione del numero identificativo nazionale e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Comfortis».

Provvedimento n. 77 del 12 aprile 2011

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione Numero Identificativo Nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C. : Eli Lilly and Company Ltd.

Rappresentante in Italia : Eli Lilly Italia spa.

Specialità medicinale: COMFORTIS.

Confezioni autorizzate:

270 mg compresse masticabili cani blister da 6 - NIN 104279017 - Procedura europea EU/2/2010/115/001;

270 mg 36 compresse masticabili cani 6 blister da 6 - NIN 104279029 - Procedura europea EU/2/2010/115/002;

425 mg compresse masticabili cani blister da 6 - NIN 104279031 - Procedura europea EU/2/2010/115/003;

425 mg compresse masticabili cani 6 blister da 6 - NIN 104279043 - Procedura europea EU/2/2010/115/004;

665 mg compresse masticabili cani blister da 6 - NIN 104279056 - Procedura europea EU/2/2010/115/005;

665 mg compresse masticabili cani 6 blister da 6 - NIN 104279068 - Procedura europea EU/2/2010/115/006;

1040 mg compresse masticabili cani blister da 6 - NIN 104279070 - Procedura europea EU/2/2010/115/007;

1040 mg compresse masticabili cani 6 blister da 6 - NIN 104279082 - Procedura europea EU/2/2010/115/008;

1620 mg compresse masticabili cani blister da 6 - NIN 104279094 - Procedura europea EU/2/2010/115/009;

1620 mg compresse masticabili cani 6 blister da 6 - NIN 104279106 - Procedura europea EU/2/2010/115/010.

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione Europea C(2011)976 del 11/02/2011 in data 11 febbraio 2011 (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione Europea.

11A06789

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Alfamed 50 mg».

Provvedimento n. 102 del 12 maggio 2011.

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0309/IB/006/G.

Specialità medicinale per uso veterinario ALFAMED 50 mg soluzione spot-on gatti – tutte le confezioni – A.I.C. n. 104071.

Titolare A.I.C.: Alfamed S.A.S. con sede in 1ère Avenue – 2065 m – L.I.D. – 06516 Carros (Francia).

Oggetto: Variazione tipo IB: modifica denominazione del prodotto.

È autorizzata la modifica della denominazione della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto da: ALFAMED 50 mg soluzione spot-on gatti a: PROCARE FIPROTECT 50 mg soluzione spot-on gatti – tutte le confezioni – A.I.C. n. 104071.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

11A07409

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Alfamed 67 mg, 134 mg, 268 mg e 402 mg soluzione spot-on» per cani di taglia piccola, media, grande e gigante.

Provvedimento n. 101 del 12 maggio 2011

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0310/IB/006/G.

Specialità medicinale per uso veterinario ALFAMED 67 mg, 134 mg, 268 m e 402 mg soluzione spot-on per cani di taglia piccola, media, grande e gigante – tutte le confezioni – A.I.C. n. 104072.

Titolare A.I.C.: Alfamed S.A.S. con sede in 1ère Avenue – 2065 m – L.I.D. – 06516 Carros (Francia).

Oggetto: Variazione tipo IB: modifica denominazione del prodotto.

È autorizzata la modifica della denominazione della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto da: Alfamed 67 mg, 134 mg, 268 m e 402 mg soluzione spot-on per cani di taglia piccola, media, grande e gigante a: PROCARE FIPROTECT 67 mg, 134 mg, 268 m e 402 mg soluzione spot-on per cani di taglia piccola, media, grande e gigante– tutte le confezioni – A.I.C. n. 104072.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

11A07410

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Rinnovo dell'abilitazione all'organismo Technologica S.r.l., in Pero all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici.

Con decreto del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

Technologica S.r.l., via Pisacane, 23 - Pero (Milano).

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 5 aprile 2011.

11A07487

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 14 del 12 maggio 2011

Il presidente della Regione Toscana nominato Commissario delegato ai sensi dell'art. 5 legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2009 (prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2010 fino al 30 giugno 2011) riguardo alla grave situazione determinatasi a seguito dell'esplosione e dell'incendio verificatisi in data 29 giugno 2009 nella stazione ferroviaria di Viareggio, in provincia di Lucca, rende noto che con propria ordinanza n. 14 del 12 maggio 2011 ha disposto «OPCM n. 3800/2009: revoca dell'OPGR n. 10 del 12 aprile 2011», che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link "atti del presidente" e nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 23 del 25 maggio 2011 parte prima.

11A07505

Approvazione dell'ordinanza n. 15 del 12 maggio 2011

Il Presidente della Regione Toscana nominato Commissario delegato ai sensi dell'art. 5 legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2009 (prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2010 fino al 30 giugno 2011) riguardo alla grave situazione determinatasi a seguito dell'esplosione e dell'incendio verificatisi in data 29 giugno 2009 nella stazione ferroviaria di Viareggio, in provincia di Lucca, rende noto, che con propria ordinanza n. 15 del 12 maggio 2011 ha disposto «Legge 7 luglio 2010, n. 106 (''Disposizioni in favore dei familiari delle vittime ed in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio''): settimo pagamento in favore di alcuni dei beneficiari», che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link ''atti del presidente'' e nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 23 del 25 maggio 2011 parte prima.

11A07506

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-134) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
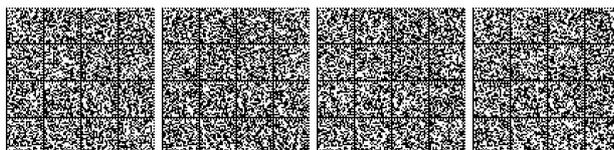
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.